

LXVIII.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Congedo — Discussione del progetto di legge per gli stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto; dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1888-89 — Osservazioni dei senatori Cavallini, Griffini e Canonico, e risposte del senatore Lampertico, relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dei capitoli del bilancio della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'art. 1 — Raccomandazioni del senatore Canonico sull'art. 2 relativo all'Amministrazione del Fondo per il culto, cui risponde il relatore, ed approvazione dei capitoli dello stato stesso, e di quelli dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico, ecc., dopo osservazioni dei senatori Finali, Costa e Fiorelli sul cap. 39, e risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'art. 3 del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 e $\frac{1}{4}$.

Non è presente nessun ministro; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia, della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, segretario, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente il quale viene approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Di Bagno domanda un mese di congedo per motivi di famiglia.

Se non ci sono opposizioni, il congedo si intende accordato.

Discussione del progetto di legge: « Stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto; dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 » (N. 89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto; dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di be-

neficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1888-89 ».

Prego uno dei senatori segretari a darne lettura.

Il senatore, *segretario*, SOLIDALI-TIBURZI dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 89).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Il bilancio del Ministero di grazia e giustizia è quello che forse dà luogo a minori osservazioni in confronto dei bilanci degli altri dicasteri.

Tant'è che nella relazione diligentissima ed accuratissima della nostra Commissione permanente di finanza, non solo non vi si fanno appunti, ma anzi vi si contengono parole di lode e di plauso.

Il relatore, dopo d'aver minutamente rappresentate le diverse economie che spontaneamente il guardasigilli ha proposto nei diversi rami dell'amministrazione, ascendenti in complesso a L. 200,000 circa, si è specialmente e dirò anzi quasi esclusivamente soffermato sopra un punto solo, che, nella iscrizione della spesa, forma la variante del bilancio in confronto dei bilanci precedenti.

L'innovazione consiste nell'applicazione del decimo dello stipendio a favore di tutti quanti gli impiegati dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, dopo i primi sei anni di servizio nel medesimo grado, ossia nella stessa categoria, che abbiano uno stipendio minore di L. 7000, come erasi già applicato ai funzionari di tutti gli altri Ministeri.

Questo aumento del decimo trova la sua origine ed il suo fondamento nella legge 7 luglio 1876, la quale mirava a pareggiare e migliorare gli stipendi inferiori a L. 3500. Se non che havvi questa differenza tra gli uni e gli altri, che l'aumento del decimo per gli impiegati del Ministero della guerra, per alcuni dell'istruzione pubblica e per taluna categoria di quelli dei lavori pubblici, fu decretato per legge, mentre per tutti gli altri era stato ammesso per semplice decreto reale.

Oggi il guardasigilli, non potendo tollerare che gli impiegati appartenenti alla sua amministrazione continuassero ad essere esclusi da un beneficio che era stato concesso a tutti quanti gli altri, ci propone che anche essi ne partecipino a cominciare dal nuovo esercizio, con una spesa che ascende a L. 449,000.

Nulla di più equo di questa proposta, voluta da ragioni di eguaglianza e per una categoria di funzionari non tutti sufficientemente retribuiti, mentre pur esercitano funzioni così gravi e delicate, quali quelle della amministrazione della giustizia.

Non si potrebbe quindi fare opposizione al principio; invece si può disputare se il metodo, la forma adottata per la concessione di questo decimo sia la più corretta.

Il guardasigilli, per l'applicazione del decimo a favore del suo personale, aveva a scegliere tre sistemi, la presentazione di un progetto di legge speciale, l'emanazione di un regio decreto, l'iscrizione in bilancio della somma occorrente.

Non fu forse guari corretto il metodo di ricorrere a regi decreti, seguito dagli altri ministri, ma *est res acta*, ed è inutile ormai parlarne; ma pur troppo esso costituisce un precedente, che io non potrei ammettere per una ragione costituzionale, alla quale vorrei ci attenissimo sempre strettamente.

Il guardasigilli ha preferito di proporre la concessione del decimo a' suoi impiegati colla iscrizione della somma in bilancio.

E qui il nostro relatore ha opportunamente sollevata la questione, se questa iscrizione sia regolare, e se non fosse invece più conveniente che il decimo fosse prima approvato con legge speciale.

Egli, da pari suo, la trattò con ampiezza di argomenti e con mirabile strategia, e, pur riconoscendo che vi sono ragioni preponderanti per ammettere senz'altro l'iscrizione in bilancio, rileva però il dubbio, e non lo risolve, sulla regolarità di questo procedimento a fronte specialmente della disposizione statutaria, che vuole che non si deroghi alla organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge, e perchè la organizzazione abbraccia anche il personale e gli stipendi.

Il signor ministro poteva bene esser certo, che la legge speciale sarebbe stata ad unanimi

voti dal Senato ammessa, e lo pregherei perciò a dire il perchè ha invece prescelta l'altra via.

Il Senato non suole toccare alle cifre del bilancio per un sentimento di alto riguardo alla Camera elettiva, ma lo stesso riguardo deve pure usarsi dal Governo del Re verso il Senato, se non si vuole togliergli quel prestigio che gli è dovuto e se si vogliono salve tutte le sue prerogative. Tenendolo in quell'alta considerazione, cui ha dritto, non occorrerà certo il bisogno di riformarlo.

L'onor. nostro relatore si è poi associato all'invito fatto dalla Camera dei deputati al Governo, perchè presenti un progetto di legge che gli dia facoltà di sopprimere quelle preture e quei tribunali civili e correzionali che non hanno ragione di essere, perchè superflui ed inutili.

È una mozione questa che parti più volte dal Senato, ben prima d'ora, perchè quando sussistono tribunali che pronunziano 8 o 10 sentenze all'anno e preture che ne emettono tre, due, una soltanto, il bisogno della loro soppressione non occorre di essere altrimenti dimostrato, salvochè si vogliano creare litiganti per mantenerli in vita.

Così potremo meglio retribuire la magistratura senza gravare il bilancio e torremo di mezzo anche lo scandalo di vedere talvolta impinguati gli atti de' giudizi con cedole e sopracedole, ripetendo sempre le stesse ragioni ed opposizioni, per tacito accordo di chi vi ha interesse, con danno gravissimo di quegli infelici che sono obbligati a ricorrere ai magistrati a difesa de' loro diritti.

Non mi dissimulo le difficoltà che si solleveranno, attentando ad interessi costituiti, ma l'attuale ministro ha la forza per superarle.

Segua dunque animoso la via che ha intrapreso, ed il Parlamento nel suo patriottismo non gli ricuserà il suo appoggio.

Ciò premesso, io devo fermare la sua attenzione sopra altri due argomenti di non lieve importanza: sul gratuito patrocinio che la legge accorda ai litiganti poveri e sulle tasse giudiziarie.

Nelle antiche provincie era costituito presso il tribunale di ciascun capo di divisione un ufficio così detto *dell'avvocato dei poveri*, composto di un capo magistrato e di un sostituto, che non avevano altra missione, che quella

di sostenere le cause dei poveri appartenenti alle provincie della divisione amministrativa.

Vi era un altro ufficio dei poveri presso le Corti d'appello, con un capo, avente quasi sempre grado di consigliere d'appello, e 4, 6 e più sostituiti, tutti appartenenti alla magistratura e scelti quasi sempre fra i procuratori del Re e fra i più capaci, che mano mano salivano poi ai più alti gradi della magistratura.

Quegli uffici erano anche una scuola obbligatoria ed efficacissima per tutti i giovani, che intendevano avviarsi sia alla carriera giudiziaria, sia al patrocinio avanti i supremi magistrati.

Con un personale così prescelto, che non aveva altra missione che la tutela dei diritti dei poveri davanti i tribunali, il gratuito patrocinio era una istituzione provvidissima ed efficace e nulla lasciava a desiderare.

Nell'unificazione della magistratura quegli uffici furono soppressi e si credette di supplirvi coll'affidare al presidente dei tribunali e ad una Commissione sia l'ammissione della gratuita clientela, sia la scelta fra gli avvocati e procuratori di avvocato e di un procuratore per ciascun litigante.

Ora avviene così, che mentre in parecchi luoghi giovani avvocati, specialmente, e procuratori con nobile gara ed abnegazione propugnano con grande cuore le cause di tanti infelici, perchè s'abbiano dalla giustizia quello che è loro dovuto, all'opposto, altrove i patrocinatori prescelti non se ne curano, lasciano andare i giudizi pressochè deserti, e, quello che è peggio assai, pretendono d'essere retribuiti e si fanno retribuire la loro opera dai poveri, e talvolta prima ancora dell'istituzione dei giudizi.

Essi reclamano al presidente ed al procuratore del Re, ma il più delle volte invano.

Questo stato di cose non può durare ed io confido che il signor ministro provvederà efficacemente perchè lo scandalo cessi.

Egli vegga così quanto improvvida sia stata la soppressione degli uffici dell'avvocato dei poveri.

Oggi tutto tende a rialzare, a tutelare la sorte dei non abbienti e quindi preoccupiamoci vivamente anche dei litiganti poveri, che reclamano dalla giustizia il fatto loro.

Vengo alle spese giudiziarie, sotto le quali

intendo comprendere tutte le spese che i litiganti devono sostenere. Le spese giudiziarie sono divenute incomportabili e la lotta per il diritto è resa impossibile. Per avere 100 bisogna spendere 200. È questa una lagnanza generale, mentre l'amministrazione facile e pronta è il primo bisogno di un popolo civile.

È dunque più che mai necessario ed urgente che si ponga un limite alle spese, perchè oggi è un fatto notorio, che, salvo i casi, in cui si tratti di giudizi attinenti ad entità rilevantissime o di agiatissimi litiganti, che si preoccupino specialmente del *summum jus*, il più delle volte il vincitore rimane il vinto, poichè le spese gli hanno *a priori* assorbito il doppio, il triplo di ciò che ha in forza dei giudicati recuperato; ed io potrei citare casi, nei quali chi ha riportato vittoria in prima istanza, nell'appello, introdotto dall'avversario, rinunciò e recedette dalle sue istanze, solo perchè ha preveduto che le nuove spese non lo avrebbero compensato in ciò che avrebbe in definitiva conseguito.

In un nuovo organamento voglia pertanto il signor ministro prendersi a cuore la causa non solo dei litiganti poveri, ma quella eziandio di tutti gli altri, provvedendo frattanto in quel modo migliore che le disposizioni vigenti gli consentano.

È in discussione lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; verrà in seguito quello dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Dovrei quindi fare sosta, ma poichè ho la parola, se il signor presidente ed il Senato mel consentono, a scanso di perdita di tempo, vorrei esporre alcune avvertenze anche intorno a questo bilancio.

Leggesi a pag. 7 del rapporto della Commissione permanente di finanze che la diminuzione di L. 25,000 nell'entrata ha la solita graduale diminuzione del patrimonio di beni immobili, che sono in possesso dell'Amministrazione in via provvisoria soltanto. In queste diminuzioni di introito io devo quindi ritenere sieno comprese anche quelle che si verificano per la restituzione degli stabili che, per la legge di soppressione degli enti ecclesiastici, il Fondo del culto aveva avocati a sè, e che poi per sentenza dei tribunali, provocata dagli interessati, se ne dovette fare la restituzione.

Ora accadde che prima dell'istituzione dei giudizi il Fondo del culto vendette talvolta gli immobili, che fu condannato poi a restituire, ed a prezzo ben minore di quello in comune commercio, e che talvolta non volle rimettere che il prezzo ricavato e talvolta non si curò tampoco di corrispondere nè prezzo nè interessi!

Non parlo senza fondamento, e, se il guardasigilli lo desidera, sono pronto a declinarne in privato i fatti ed i nomi.

Non è questione qui nè di preti nè di laici. Tutti i cittadini sono uguali in faccia alla legge; dunque giustizia per tutti, senza astringerli a litigi sempre incomodi e sempre dispendiosi.

Dirò ora una parola a favore dei parroci poveri, ai quali si estese la congrua a L. 600, ma che frattanto per deficienza di fondi non si può ancora corrispondere che a pochi. Questa classe di ecclesiastici, la più benemerita di tutte, che non si occupa, massime ne' piccoli villaggi, nè di politica nè di amministrazione, ma esercita santamente il suo sublime ministero frazionando al suo gregge il pane del Vangelo, tutti sorreggendo e confortando, vive nelle regioni montuose ed alpestri fra la miseria. Le pareti della sua casa sono squallide, le poche camerucce sono senza mobili, salvo lo stretto necessario; quindi di tanto in tanto qualcuno ricorre all'economato o per assegnamento a riparazioni alla chiesa parrocchiale o per sussidi; ma il più delle volte questi, per mancanza, voglio credere, di fondi, o non vengono o si fanno troppo attendere. Il signor ministro faccia dunque che l'assegno per sussidi venga dall'Amministrazione del Fondo del culto accresciuto, affinchè si possa provvedere alle più gravi necessità loro.

Ho detto de' parroci poveri; una parola per quelli non poveri, per gli agiati.

Quod superest date pauperibus, così le sacre scritture; ma questo è un obbligo della loro coscienza e noi non dobbiamo entrarvi. Noi non possiamo occuparci che del temporale. Vi sono prebende parrocchiali che hanno rendita ben maggiore di quella assegnata ai vescovadi, e questo non dovrebbe essere.

Io lo dichiaro, senza esitanza, ho e provo vivissimo il sentimento religioso, eppure con tutta tranquillità della mia coscienza ha votato tutte le leggi concernenti le riforme temperali,

incominciando dall'abolizione del fòro ecclesiastico. Sarei quindi disposto ad una ripartizione delle rendite parrocchiali fra i diversi parroci, tenendo conto dei maggiori o minori loro bisogni, secondo le diverse località. Non vorrei avvezioni al demanio; vorrei anche che si rispettassero le posizioni acquisite, *beati possidentes*, ma un'equa ripartizione mi sembra conforme ai principî di giustizia ed uguaglianza.

Conosco le eccezioni che mi si possono opporre, quella specialmente dedotta da che si possono considerare, siccome appartenenti al comune, le prebende parrocchiali. Comunque, io ho esposto francamente in proposito l'opinione mia.

Voglio sperare che il signor ministro vorrà accogliere tutte le osservazioni che ho fin qui esposte con quella benevolenza di cui mi onora.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Griffini.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola, non per fare un discorso, e tanto meno col proposito di farlo così ben nutrito come quello del mio amico l'onor. Cavallini.

Io ho chiesto di parlare unicamente per rivolgere qualche raccomandazione all'onor. signor ministro; e combinazione vuole che le raccomandazioni che io intendeva rivolgergli venissero fatte anche dall'onor. Cavallini.

Questo prova, se non erro, la loro opportunità, giacchè due senatori sono caduti d'accordo, senza scambiarsi una parola, nel ritenerele convenienti.

Io non faccio tutte quelle che ha diretto all'onor. guardasigilli l'oratore che mi precedette, ma alcune soltanto, e queste presentandole sotto punti di vista molto diversi da quelli dell'onorevole preopinante.

Le mie parole, non solo non implicheranno censura, ma neppure la più lontana ed indiretta disapprovazione dell'operato del ministro.

La prima raccomandazione corrisponde alla prima fatta dall'onor. Cavallini, relativa alla soppressione delle preture e dei tribunali che risultano assolutamente inutili, e che tali essendo, sono anche dannosi, specialmente per i pretori i quali si trovano in località lontane dalle città e che non avendo niente da fare, e nemmeno dei libri sui quali studiare le teorie giuridiche, quasi necessariamente cessano da

quelle abitudini che avevano contratto allorché sedevano sui banchi della scuola.

Io presento il quesito all'onor. ministro sotto questo punto di vista.

È una necessità riconosciuta universalmente quella di ridurre sensibilmente le preture ed i tribunali, ed io aggiungerei, se non qualche Corte d'appello, per lo meno qualche sezione di Corte di appello.

Ma quello che immensamente importa, si è di combinare il progetto in modo che possa approdare.

E qui sta il difficile, perchè tutti sappiamo quali difficoltà incontrano queste soppressioni, e come vi possa essere il pericolo per il Governo che le proponga, di trovarsi di fronte ad una opposizione improvvisa, composta anche di amici suoi, di uomini che ne dividono i convincimenti nelle principali questioni, opposizione la quale faccia cadere il progetto di legge.

Ma lo scopo si deve raggiungere, e bisogna quindi trovare la strada per prevenire questa opposizione.

La strada giusta, secondo me, è quella di fare un progetto di legge modesto, di tenere limitato, e grandemente limitato, il numero tanto dei tribunali, quanto delle preture che si vogliono sopprimere.

In questo modo noi avremmo due vantaggi: il primo sarebbe di suscitare una opposizione composta certamente di pochi rappresentanti della nazione, perchè tutti quelli i quali non sarebbero toccati nei loro collegi dalla proposta soppressione voterebbero la legge, nessuno potendo dubitare della sua necessità.

Si avrebbe il secondo vantaggio di togliere ogni attendibile ed ogni specioso argomento alla opposizione; poichè, se teniamo assai limitato il numero delle preture e dei tribunali da sopprimere, questi saranno quelli manifestamente inutili, per lo che nessuno potrebbe avere il coraggio di sorgere per propugnarne la conservazione. Che se invece fra le magistrature che si volessero togliere ve ne fossero alcune che potessero essere decorosamente difese, porrebbero argomento valido per combattere l'intera soppressione.

L'onorevole guardasigilli non ha bisogno che io spenda molte parole per comprendere l'importanza dell'osservazione che ho fatta. Io non dubito quindi che il progetto di legge sarà

accolto dal Parlamento, confortato anche in tale mia credenza dall'ordine del giorno accettato dall'onor. ministro, che venne votato dalla Camera elettiva, nel senso che il disegno di legge debba essere presentato. Stimai non inopportuno di aggiungere io pure un eccitamento personale in quest'aula all'ordine del giorno autorevolissimo dell'altra Camera. Ed avverto che una prima legge modesta potrà essere seguita da una seconda, veduto l'effetto della soppressione limitata. Dando tempo al tempo, si potrà presentare un progetto per una soppressione più estesa. Ed allora si avrà il vantaggio di un antecedente, e gli antecedenti si sa quanto giovino per determinare l'accoglienza dei progetti di legge.

L'onor. Cavallini ha parlato anche del gratuito patrocinio. Io credo che oltre alla opportunità di fare in modo che i poveri, una volta ottenuto il gratuito patrocinio, possano essere assistiti e patrocinati con grande cura e rapidamente, io credo, dico, che vi sia anche la convenienza di diminuire i rigori, a mio modo di vedere, eccessivi, delle Commissioni, le quali, come a tutti è noto, sono composte, presso i tribunali, di un presidente, del procuratore del Re e di un avvocato che è od il presidente del Consiglio dell'ordine od un suo delegato.

Con le norme attuali non si può concedere il gratuito patrocinio, se non invitando prima le parti a dire le loro ragioni, quasi a fare una piccola causa davanti alla Commissione, affinché essa possa capacitarsi che quella da promuovere è qualificata per il patrocinio. Questo è già un incaglio forte per della povera gente che, priva di solito delle opportune cognizioni, deve presentarsi a fare quasi l'avvocato di se stessa, prima che venga scelto l'avvocato che la deve difendere.

In parecchi luoghi le Commissioni sono rigorose e si scusano dicendo che hanno ricevuto istruzioni in questo senso e che si insiste ripetutamente perchè usino rigore. Ma *est modus in rebus*.

Ora, se l'onor. guardasigilli è già pienamente informato del come comminano le cose, spero vorrà invitare le Commissioni esistenti presso i tribunali e le Corti di appello a rimediare al lamentato inconveniente, e nel caso contrario, confido che completerà le sue informazioni; e non dubito che ove avesse a convincersi che

veramente i poveri sono in una condizione triste, non solo per quanto ha detto l'onor. Cavallini, ma anche per la difficoltà di ottenere il beneficio ad essi concesso dalla legge, cercherà di avvantaggiarli, perchè è necessario curarsi assai delle classi inferiori della società.

Se le spese giudiziarie ora compenstrate nei bolli fossero lievi, allora le povere fortune, trovandosi nella necessità d'intraprendere liti, le farebbero anche adoperando la carta bollata; ma colla carta bollata nei tribunali a lire tre e centesimi sessanta per cadun foglio e per le preture a lire due e quaranta, addirittura vi è l'impossibilità assoluta per moltissimi di coloro che devono scendere in giudizio, di far valere le loro ragioni, senza l'ammissione al beneficio dei poveri. E particolarmente triste è poi la condizione dei convenuti, perchè non hanno neppure la scelta di fare o no la causa; essi devono difendersi o soccombere.

Sono caduto forse in errore anch'io, quando si è trattato di fare quella legge che sostituiva la carta bollata di grosso valore alle tasse giudiziali. Non credevo che questa sostituzione potesse produrre l'effetto che produsse, ma pur troppo lo produsse triste.

Io non so se il fatto dipenda tutto da questo grave aumento dell'importo dei bolli, ma so che il numero delle liti diminuisce in un modo straordinario e diminuisce quasi dappertutto, sopra di che potrei dare delle cifre.

Non dovrei che confrontare il numero delle sentenze da alcuni tribunali e da qualche Corte d'appello pronunziate in questi ultimi anni, con quelle degli anni precedenti, per dimostrare che vi è un distacco abbastanza forte e si discende sempre più nella scala.

Che se un rimedio per tutti non si potrebbe trovare facilmente nelle attuali condizioni finanziarie, io credo necessario di escogitarlo.

Dirò una cosa. Davanti al Consiglio superiore di agricoltura è stato presentato un progetto, con molta bravura e dottrina compilato, per l'istituzione in tutta l'Italia di tribunali eccezionali detti dei *provinciari*, ai quali avrebbero dovuto demandarsi tutte le cause riguardanti l'agricoltura, i rapporti tra i proprietari ed i fittabili, tra gli esercenti l'industria agraria ed i loro coloni.

Progetto vasto, progetto che io mi sono tro-

vato nella necessità di combattere e che il Consiglio superiore di agricoltura aggiornò.

Ma qual era l'argomento che in qualche modo suffragava questo progetto dei *probi-viri*? Non era certamente l'asserita convenienza di creare un'autorità giudiziaria eccezionale, composta di persone non giurisperite, perchè tali avrebbero dovuto essere tanto i giudici come i patrocinatori, con ostracismo a tutti i legali, tanto per la decisione, come per il patrocinio.

La causa vera che ha in qualche modo puntellato questo progetto di legge si fu la disposizione contenutavi, secondo la quale per gli atti da erigersi davanti ai tribunali dei *probi-viri* avrebbero dovuto usarsi bolli di tenuissimo valore.

Mentre trattavasi di abolire i tribunali di commercio, io era d'avviso che non fosse opportuno di creare una nuova giurisdizione eccezionale per le cause degli agricoltori, ma avvertii che, per avvantaggiare questi insieme a tutti gli altri cittadini, sarebbe bastato di ottenere una riduzione dell'importo della carta bollata che si adopera davanti alle autorità giudiziarie ordinarie.

Ho citato questo fatto unicamente per dimostrare che proprio si è in angustie per la gravità delle spese giudiziarie, la quale spaventa e trattiene persino dal far valere diritti sacrosanti, perlocchè si cerca in qualche modo di sottrarvisi.

Quel progetto cui accennai avrebbe conseguito un tale scopo; ma io credo che vi sia un modo diverso e migliore per ottenerlo. Io ritengo che possa essere non solo conveniente, ma necessario che l'onorevole guardasigilli, con quell'attività e con quell'intelletto d'amore che lo distingue, prenda in mano anche quest'argomento e veda se conviene di lasciare che quel fondamento degli Stati che è la giustizia sia per molti reso inaccessibile dalla finanza.

Ad ogni modo la diminuzione delle cause è evidente, e questa diminuzione porge un altro argomento per ritenere necessaria ed urgente la riduzione delle magistrature, per cui quanto meno di questo argomento mi valgo a rinforzare quelli che ho già adottati per incoraggiare sempre più il ministro guardasigilli a presentare il discorso progetto di legge che esso, ritengo, conterrà in limiti ristretti, per poterlo vedere accolto e per avere anche sopra il pro-

getto medesimo quella fortuna che lo segue in tutte le leggi che propone.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Poichè nessun altro domanda la parola nella discussione generale, credo mio dovere di corrispondere ad alcune osservazioni, le quali si sono fatte dagli onorevoli senatori Cavallini e Griffini.

L'onorevole senatore Cavallini ha posto in rilievo alcuni dei dubbi, che vennero sollevati dalla Commissione permanente di finanza, quanto agli aumenti sessennali.

La Commissione aveva dovere di sollevare tali dubbi dinanzi a sè stessa e al Senato, e ciò per due ragioni: la prima, essenzialmente propria del Senato; la seconda, essenzialmente propria all'oggetto stesso della proposta, che il ministro fece alla Camera dei deputati, e che la Camera dei deputati ha approvato.

Quanto al Senato, noi conosciamo dalla nostra storia costituzionale quanta repugnanza abbia sempre avuto a leggi, le quali dovrebbero avere un oggetto speciale ed esser quindi proposte di per sè, quando invece vengono proposte insieme colla legge del bilancio.

È grave assai alla Camera dei deputati il respingere il bilancio, che viene proposto dal Governo del Re; tanto più grave diviene per il Senato.

Ora, se altre proposte vengono conglobate col bilancio, evidentemente ne è scemata con ciò la libertà dell'esame e della discussione.

Nella nostra storia costituzionale non ci mancano esempi, che il Senato sospendesse l'approvazione dei bilanci fino a che quelle proposte, le quali erano state conglobate col bilancio stesso, non venissero invece presentate con una legge a sè.

Questa è la ragione dei primi dubbi, che la Commissione di finanza non poteva fare a meno di sollevare, nonchè dinanzi al Senato, dinanzi a sè medesima.

L'altra ragione concerne l'oggetto della proposta.

L'oggetto della proposta concerne bensì gli aumenti sessennali, ma gli aumenti sessennali della magistratura.

Ora tutti sanno, e in verità, oserei dire, il

ministro, che oggi regge il Ministero di grazia e giustizia, sa quanto altri mai, quanto importi, che la magistratura sia in tutto e per tutto indipendente dal potere esecutivo; tutti sanno, e il ministro di grazia e giustizia quanto altri mai, quanto importi, che sia osservata gelosamente e rigidamente quella disposizione statutaria, la quale prescrive, che per quanto concerne la organizzazione giudiziaria non si possa provvedere, se non per legge speciale.

Comprendo anch'io, che si può discutere, se gli aumenti sessennali, i quali sono una dipendenza degli stipendi, e che lasciano, in fin dei conti, le attribuzioni, le competenze, le circoscrizioni giudiziarie così come sono, proprio esigano quella legge speciale, che in generale per la organizzazione giudiziaria è richiesta, non meno dai buoni principî costituzionali e dai buoni principî di pubblica amministrazione, che da una esplicita disposizione statutaria. Però la Commissione permanente di finanza non poteva dissimularsi, che, quantunque gli aumenti sessennali, in fondo, lascino le attribuzioni, le competenze, e le circoscrizioni, come sono, tuttavia una relazione stretta, necessaria, intima con tutto il rimanente dell'organizzazione giudiziaria la hanno.

Ed è evidente, che l'ammettere o non ammettere gli aumenti sessennali nelle varie Amministrazioni, dipende poi in gran parte anche dalle previsioni varie, che nelle diverse Amministrazioni possono farsi, quanto alle maggiori o minori facilità di promozione.

La Commissione permanente di finanza non ama eludere le questioni, ama affrontarle, e perciò si propose quei dubbi, e da parte sua, li risolse.

Li risolse, non già per i precedenti, che forse in questo non avevano una particolare autorità, perchè appunto le norme, che devono presiedere alla retribuzione dei pubblici uffici nelle diverse Amministrazioni, sono diverse.

Li risolse per altre ragioni, che alla Commissione permanente di finanza parvero decisamente preponderanti.

Tali ragioni sono anzitutto di ordine economico, perchè, come si è detto in quest'aula, e, come è stato scritto anche nella relazione, se è giustizia che nelle altre Amministrazioni si dia una retribuzione, la quale si trovi in rispondenza dell'età e della famiglia, perchè non

dovrà essere giustizia del pari per la magistratura giudiziaria?

La Commissione permanente di finanza non doveva forse raccogliere l'eco del plauso, della lode, che tali incitamenti trovarono in questa stessa aula?

Però, qualunque fossero le ragioni di ordine economico, le quali avrebbero reso desiderabile l'adozione della proposta fatta dal ministro di grazia e giustizia, e che ci è venuta con tanta unanimità di adesioni dalla Camera dei deputati, la Commissione permanente di finanza avrebbe saputo fermarsi dinanzi ad ostacoli d'ordine costituzionale.

Ora, iscrivendo per gli aumenti sessennali nel bilancio di grazia e giustizia una somma, la quale negli anni avvenire sarà doppia, perchè non più commisurata a un semestre solo, ma all'intero anno, si viene senza più ad accrescere le somme, che son destinate all'Amministrazione della giustizia.

E con ciò, quando venga il momento d'una legge per l'ordinamento giudiziario, questa diviene evidentemente più facile. Si disponga allora detta somma in aumenti sessennali o per periodi di tempo diversi, o si disponga per gli stipendi, si ha sempre in mano una somma maggiore, che non si abbia ora. In altre parole: ci troviamo avere, per l'Amministrazione della giustizia, più larghezza, come dicono gli inglesi, di *vie e mezzi*.

E perciò il ministro si troverà più a suo agio, allorchè pensi giunto il momento di presentare una legge, che regoli gli stipendi della magistratura, potendo fare assegnamento sopra una somma maggiore di quella, su cui potesse fare assegnamento in passato.

La Commissione permanente di finanza non andò più in là, cioè non si addentrò nell'esame di altre proposte, le quali concernono le riforme dell'ordinamento giudiziario.

Si limitò a risolvere i dubbi concernenti quella, a cui pel momento si trovava dinanzi.

L'onorevole senatore Cavallini faceva elogio al relatore della Commissione permanente di finanza di essere un buon strategico, quasi volesse dire, che in un modo o nell'altro si sia proposto di condurre all'approvazione della proposta, che ci è pervenuta, come adottata già dalla Camera dei deputati.

Non è gran lode di strategia il vincere bat-

taglie già vinte, perchè il miglioramento delle condizioni economiche della magistratura credo sia già nel sentimento pubblico, come testimonianza se n'ebbe, e nella Camera dei deputati, e nel Senato.

Bensi, come ho detto, la Commissione permanente di finanza non credette, nè crede di entrare più in là nell'esame delle varie riforme, che possono farsi nell'ordinamento giudiziario. E questo perchè? Perchè la Commissione permanente di finanza non crede, che sia opportuno il discutere proposte solo generiche. La Commissione preferisce discutere proposte concrete, quali nell'opera sua, saggia e solerte, viene via via presentando al Parlamento l'onorevole ministro.

Quest'anno, anzi, la Commissione permanente di finanza non è ritornata nemmeno sopra un argomento, che però, con molta sua soddisfazione, vide raccolto nella Camera dei deputati, e questo concerne i giudizi di graduazione.

Anche lì ci troviamo di fronte alla solita difficoltà, le difficoltà della finanza. Qualche volta l'attenuare le spese combina anche coll'utile della finanza, qualche volta no.

Il trovare quel punto, in cui questi due gravi interessi si combinano, od in cui invece divergono, non è sempre cosa facile.

Però io particolarmente confido, che l'onorevole signor ministro, come già si è espresso in altro luogo, avrà cura di fare suo studio di quei voti, che, quanto ai giudizi di graduazione, si sono espressi in parecchie delle relazioni della Commissione permanente di finanza, e per cui, se dette relazioni non ambiscono la precedenza, oserei dire, che hanno la priorità.

Per dette ragioni, le quali limitano l'ufficio della Commissione permanente di finanza, io non crederei opportuno di entrare nemmeno nella discussione degli argomenti, che han richiamato l'attenzione dell'onorevole senatore Cavallini e dell'onorevole senatore Griffini.

O nella Commissione permanente di finanza, o negli Uffici, o nelle Commissioni speciali, a seconda che stabilisce la procedura diversa del Senato, ciascuno di noi sarà bensì sempre alacre e pronto nell'occuparsi delle riforme, che a mano a mano il ministro di grazia e giustizia credesse di proporre.

C'è anche un'altra ragione per cui la Commissione permanente di finanza non ha creduto

nemmeno di far suo, sebbene vi si associ di gran cuore, un ordine del giorno, come si dice, ossia una delle mozioni, le quali si sono fatte dalla Camera dei deputati, in quanto concerne il miglioramento anche di altri, che appartengono all'Amministrazione della giustizia.

Non sono ancora distribuite al Senato, ma io credo di non fare nessunissima indiscrezione nell'accennare a studi diligenti, accurati, autorevoli, che a questo proposito, e cioè, per quanto concerne agli organici della magistratura e della spesa che vi è inerente, sono stati fatti da una Commissione del Senato.

Veramente parmi, che quanto alla copia, alla esattezza, all'evidenza delle notizie, ed in sè, ed in via di raffronti, formino un mirabile esempio di lavoro statistico, scientifico e pratico. Parmi, che converrà partire sempre di là, ove si ripigli in esame lo studio dell'ordinamento giudiziario.

Ed invero, accennando, siccome ho fatto ad una relazione presentata già alla Camera dei deputati da chi presentemente è nostro collega, accennai, che certi confronti sopra la spesa generale di una data amministrazione non contano, e che, per contare, gli studi devono essere fatti per le varie parti dell'amministrazione medesima.

La spesa del Ministero di grazia e giustizia, ossia di tutta la grande Amministrazione della giustizia, quando si ponga a raffronto con altri Stati, può apparire eguale, soverchia, inferiore. Ma nello stesso tempo questi primi giudizi possono riuscire molto fallaci, quando ci fermiamo soltanto a questi computi affatto generali, per non dirli più esattamente generici, e non discendiamo invece a prendere in esame l'amministrazione della giustizia nelle varie sue parti.

E così è: economie, quanto all'amministrazione della giustizia, in alcune parti, possono farsi e grandi, e credo che possano farsi in modo particolare nelle circoscrizioni. Non altrettanto invece, mi pare, in quanto concerne alla retribuzione della magistratura.

Cosicchè a noi non deve tanto premere di fare queste economie, per poi avvantaggiarsene nel bilancio generale dello Stato; dobbiamo bensì rivolgerle a beneficio adeguato dell'opera imparziale, indipendente, solerte, sapiente della giustizia.

Queste sono le ragioni, le quali hanno tenuto la Commissione permanente di finanza di andare più in là. E perciò non è nemmeno formalmente proposto al Senato un ordine del giorno, o mozione, come quella della Camera dei deputati circa la diminuzione delle preture e dei tribunali. E non perchè non ne sia la Commissione intimamente persuasa, ma perchè ciò crederebbe superfluo.

Oramai, non vale dissimularlo, troppe prove ne abbiamo; in tutti gli Stati rappresentativi la vera idea dell'interesse pubblico si è essenzialmente alterata. L'idea dello Stato deve essere, per quanto sembra a me, l'idea della patria, della nazione, dello Stato. Ma pur troppo la storia più recente degli Stati rappresentativi ci dimostra, che prevale invece la coalizione, parola barbara anch'essa, la lega degli interessi particolari.

Le nostre leggi sono, molte volte, niente più niente meno, che la transazione di interessi particolari che prevalgono su quello che è interesse pubblico.

Ed i Governi, per trovarsi più liberi quanto alla politica generale, si trovano costretti od indotti a subire quello, che siffatte leghe degli interessi particolari impongono. Quale ne è la conseguenza? La conseguenza ne è di sempre maggiori aggravî alle finanze dello Stato.

Che cosa avverrebbe - diciamolo schiettamente, ed io stesso sarei poi coerente a questo principio, che la coscienza mi detta di seguire, - se venisse proposta una legge per la soppressione di qualche pretura, o per la soppressione di qualche tribunale? Chi teme, che possa essere soppressa quella pretura, che importa a lui di veder conservata, vota per la conservazione di tutte le altre. Dite, signori senatori, dite, se questa non sia la storia vera dei governi rappresentativi, non dirò del nostro paese, ma di altri ancora, quali si sono via via venuti trasformando, specialmente ne' tempi più recenti?

Ora io ho accolto con grandissima soddisfazione quel voto, che è venuto dalla Camera dei deputati, e per cui si fa invito al Governo del Re ed a chi regge con tanta alacrità ed intelligenza il Ministero di grazia e giustizia, di proporre un provvedimento, che, per essere efficace, dovrebbe, a parer mio, affidarsi a coloro i quali rappresentano il potere esecutivo,

per la soppressione di quelle preture o di quei tribunali, che non fanno che rappresentare vanità di luogo dispendi, incomodi, e soprattutto un danno per l'amministrazione della giustizia.

Parve superfluo alla Commissione permanente di finanze di farne il lusso, come si dice, di un ordine del giorno, di farne il lusso di una mozione esplicita. Ma poichè questo voto ci è pur pervenuto dalla Camera dei deputati, sarei in colpa, se, come relatore del bilancio di grazia e giustizia, a esso non mi associassi, pienamente ed esplicitamente.

Io penso, che il signor ministro saprà trovare in sè e nell'autorità del Governo, di cui fa parte, saprà trovare nel voto della Camera dei deputati la forza di fare questa proposta di legge. E, poichè uno scrittore politico ha sapientemente detto, che quando si ha ragione, si ha molto più ragione di quello che si crede di averne, faccia pur conto su quei poteri, che in determinate congiunture il Parlamento non è alieno di concedere a coloro, i quali rappresentano il potere esecutivo.

Io pertanto non posso, che nuovamente associarmi al voto, il quale è stato fatto nella Camera dei deputati.

Quanto poi alle osservazioni, che sono state fatte dal senatore Cavallini a proposito del Fondo pel culto, la prima cade sul prodotto dei beni stabili. E perchè in una sola discussione si è conglobato tutto, tant'è che io esaurisca le cose, le quali si sono dette anche su ciò.

Ora, per quanto concerne la diminuzione nel prodotto di beni stabili, la diminuzione ha questa ragione e non altra, e cioè quella, che appare non solamente dal capitolo, come è stato iscritto nel bilancio, ma inoltre dalla tabella, che è unita, come si dice, in allegato al bilancio. Questa differenza dunque dipende « dalle dimissioni di stabili, che si avverano presumibilmente durante gli esercizi 1887-88, 1888-89, e per quelli, che dovranno consegnarsi al demanio, come per quelli, che dovranno dismettersi ai terzi aventi diritto o per disposizioni legislative o per riconosciuta riversibilità ».

Altro argomento ha toccato l'onorevole senatore Cavallini, e questo concerne disposizioni, le quali avrebbero propria sede in una legge sulla proprietà ecclesiastica; di che la Commissione permanente di finanze non ebbe punto nè poco ad occuparsi; ma su di che io, per

parte mia, porterei sempre l'esame, soprattutto partendo, come caposaldo, dalle idee, non già di una ripartizione dei beni, ma bensì dall'idea inconcussa di proprietà.

Ed ora (anche per risparmiare al Senato, che io prenda un'altra volta la parola) crederei opportuno di provocare il ministro di grazia e giustizia ad una qualche dichiarazione, che rassicuri il Senato sopra un argomento, che ebbe il plauso della Camera dei deputati e del Senato negli altri anni, come anche questo anno già dalla Camera dei deputati.

È noto al Senato, che è stata iscritta una somma per l'aumento delle congrue dei parroci, e l'anno scorso si è avvertito in Senato, come fosse strano, che questa somma fosse iscritta nel bilancio, senza che effettivamente venisse poi erogata a beneficio di questi parroci. Tanto più, che i limiti che l'Amministrazione del Fondo pel culto si aveva imposti, non erano stabiliti nè per legge generale, nè per legge di bilancio, ma semplicemente per opera della stessa Amministrazione, o tutto al più per qualche opinione espressa nella Camera dei deputati.

Il ministro allora promise, e tenne, come tiene sempre, le sue promesse, la somma, la quale viene iscritta in bilancio, si impiegherebbe effettivamente.

Il ministro pertanto non solamente ha provveduto (ed io a bello studio evito di entrare in tutto quello che è più proprio del potere esecutivo; mi attengo in generale a quello che è essenzialmente proprio del potere legislativo); il ministro pertanto non solamente ha provveduto ad aumentare le congrue a 600 lire, quantunque ancora siamo al disotto del limite stabilito dalla legge del 1866; ma inoltre provvede, che questa sua buona disposizione, già annunciata in modo particolare davanti al Senato, avesse efficienza pratica.

Così è, e così appare dalla relazione, che in nome della Commissione permanente di finanza ebbi l'onore di presentare al Senato.

Però, nella stessa relazione della Commissione permanente di finanza, ho fatto una distinzione, la quale è gravissima. La distinzione cioè tra le concessioni, le quali sono in atto, e per quelle tutto è detto, e le concessioni, le quali sono solamente in corso.

Per queste concessioni, che sono in corso, e

sono già 1200, nè quindi si tratta di cosa di poco conto, pare che il ministro (almeno da quanto io argomento, e da informazioni, che io, come relatore della Commissione permanente di finanza, ho dovuto attingere, e da quanto appare dalla stessa relazione della Commissione del bilancio della Camera dei deputati) pare, dico, che il ministro abbia trovato delle difficoltà ad effettuare le sue buone disposizioni.

Io, come dissi, non entro in tutto quello che è parte esecutiva, e mi pare dover mio, e che come relatore della Commissione permanente di finanza e in nome mio proprio, sia di fare atto di fiducia nel ministro di grazia e giustizia. Però, se al ministro di grazia e giustizia può giovare a rendere efficaci le sue buone disposizioni ed a fare che non ci sia più questa distinzione tra concessione in atto e concessioni in corso, ma effettivamente tutte le concessioni da lui riconosciute, conformi a quelle regole che l'Amministrazione del Fondo per il culto si è prestabilite; diventino tutte in atto, ben volentieri gli fo tale incitamento, non solo in nome mio, ma in nome della Commissione permanente di finanza. Ed anzi in nome del Senato stesso, il quale con tanta unanimità ha già accolto le dichiarazioni fatte il passato anno dal ministro di grazia e giustizia; dichiarazioni, a cui oggi il Senato è ben lieto di vedere, come il ministro abbia nella sua coscienza creduto di fare perfettamente onore. (*Bene! Benissimo!*)

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.*
Le spiegazioni date, con tanta precisione e tanta eloquenza, al Senato dall'onorevole relatore della Commissione di finanza, abbrevieranno di certo quelle ulteriori che mi tengo in dovere di porgere io stesso.

Comincerò dall'argomento che riguarda l'aumento sessennale degli stipendi al personale giudiziario, il quale aumento sessennale si propone col presente bilancio di estendere al personale medesimo, dopo che venne ottenuto già da tutti gli altri funzionari dello Stato indistintamente.

Io feci tale proposta in seguito agli eccitamenti che mi furono rivolti lo scorso anno tanto

nel Senato, quanto nella Camera elettiva. E, in questo recinto, di tale proposta si erano resi autorevolissimi interpreti l'onor. senatore Miraglia e l'onor. senatore Costa.

Ora, nella presente discussione, lo stesso onor. senatore Cavallini applaudì al concetto ed ammise trattarsi di cosa giustissima. Soltanto fece un'osservazione riguardo alla forma della proposta, osservazione alla quale già rispose l'onor. senatore Lampertico.

Tuttavia riguardo ad essa mi permetto di aggiungere una parola.

A me pare evidente che per quanto concerne appunto la forma, io mi sia mostrato, più ch'altri mai, cauto e rispettoso verso il Parlamento.

Come, infatti, si procedette in questa materia riguardo a tutti gli altri impiegati dello Stato? Si procedette, introducendo l'aumento del sessennio, mediante decreto reale. Lo disse lo stesso mio amico onor. Cavallini, e, per di più, ciò è esplicito minutamente nella diligente relazione della Commissione permanente di finanza. Si procedette, adunque, mediante regio decreto, e fu poscia introdotto lo stanziamento nel bilancio successivo. Io credetti di procedere con metodo inverso, cioè proponendo prima lo stanziamento in bilancio per avere l'approvazione del Parlamento, riservandomi di fare dopo, invece che prima, il decreto reale. Io avrei potuto seguire la via tenuta per tutte le altre Amministrazioni, ma non lo feci perchè mi sembrò meno rispettoso per il Parlamento di mettere innanzi un fatto compiuto che rendesse per avventura meno libero l'esame dei due rami del Parlamento. Perciò proposi, innanzi tutto, lo stanziamento nel bilancio per avere le deliberazioni delle due Camere, sì da provocare il regio decreto soltanto dopo tali deliberazioni.

Mi sembra, adunque, ripeto, di essere stato più reverente verso il Parlamento di quello che sarei stato, seguendo la via precedentemente battuta per le altre Amministrazioni.

A proposito del sessennio fu osservato che, allo stesso scopo di migliorare le condizioni della magistratura, sarebbe utile procedere ad una riduzione delle sedi giudiziarie inutili, delle quali ha a lungo parlato l'onor. Cavallini e dopo di lui l'onor. Griffini. Questi accennò a preture che hanno pochissime cause, perfino, disse, una o due soltanto.

Io, in siffatto tema, devo non solo convenire, ma abbondare nell'assunto di lui. Discorsi a lungo del lavoro delle preture nella relazione statistica che io ebbi l'onore di presentare a Sua Maestà quando ressi altra volta questo Ministero; e nella relazione medesima osservai esservi perfino preture come, ad esempio, quella di Capraia, ove, per anni, non si pronunciò alcuna sentenza.

Quanto al male adunque nessun dubbio; ma non è senza ostacoli l'applicare il rimedio. Lo ammise lo stesso senatore Griffini, lo ammise del pari l'onor. relatore Lampertico, osservando che pur troppo non solo nel nostro Parlamento, ma in tutti i Parlamenti del mondo s'incontrano gravi difficoltà, quando si tratta di urtare questi interessi particolari.

In Francia, appunto, in tutti i tempi, e specialmente dacchè esiste il presente regime, sono numerosissimi i progetti presentati per riordinamento giudiziario; ma, quanto a riduzione di sedi, non si venne mai a capo di nulla, poichè soprattutto nelle Camere elettive, ove siedono coloro che si sentono tratti a rappresentare e tutelare gli interessi locali, avvengono quelle coalizioni di cui discorse l'onorevole Lampertico, le quali mostrano quanto sia difficile raggiungere lo scopo. Anche nei ministri che applicassero siffatte leggi occorre non poco coraggio civile. Ricordo che il compianto Minghetti diceva che quel ministro il quale venisse a questo concentramento di circoscrizioni, dovrebbe poi rassegnarsi ad emigrare in America.

E ricordo altresì un'altra circostanza, che cioè quando si diedero al Governo ampi poteri per la unificazione legislativa, nel 1865, gli fu espressamente delegata anche la facoltà di ridurre le sedi; ma il Governo, che l'aveva, credette più prudente di non esercitarla.

A proposito di questo bilancio, con espresso ordine del giorno io fui eccitato nell'altro ramo del Parlamento a procedere a tale diminuzione del numero delle preture e dei tribunali, ed io in massima ho dichiarato di accettare, anzi di essere grato dell'eccitamento, disposto a farlo gradualmente; imperocchè, sebbene scorga le difficoltà che si trovano su questa via, sono disposto a batterla ed atterrò la promessa.

L'onor. Griffini, penetrato delle preaccennate difficoltà, dicevami che per vincerle sarebbe

molto opportuno di tener limitato il numero delle sedi da sopprimere. Anch'io, fino a un certo punto, sono di questo avviso; non vorrei, come sarebbesi voluto da altri, parlare di sopprimere una metà delle preture. Però non vorrei nemmeno limitarmi per modo che il provvedimento diventi quasi inutile allo scopo di ottenere quel miglioramento degli stipendi nella magistratura, senza il quale la magistratura medesima non può attirare a sè i più promettenti ingegni.

Il ridurre in un limite assai ristretto le sedi non sarebbe, secondo me, provvedere ad una vera riforma. Parmi che forse quattrocento preture potrebbero essere diminuite senza inconvenienti. Imperocchè, non soltanto possono essere tolte quelle preture le quali hanno un piccolissimo numero d'affari, tranne nel caso di specialissime necessità topografiche, ma possono essere anche tolte altre preture, le quali, sebbene non manchino di affari, si trovano in luoghi ove i giudicabili non accedono senza incomodo, sì da preferire la concentrazione in centri maggiori. Per esempio, vi hanno intorno alle maggiori città alcune sedi di pretura, le quali obbligano tutti i giudicabili dei comuni che hanno per capoluogo le sedi predette ad andare appositamente e con grave loro disagio in queste sedi invece che alla città, dove concorrono quotidianamente per tutti gli affari amministrativi ed economici, e queste sedi è desiderabile davvero sopprimere. Partendo da questo concetto, assai sovente vengono presentate, anche d'iniziativa parlamentare, proposte di nuove circoscrizioni a togliere i disagi delle circoscrizioni esistenti.

L'onor. senatore Griffini diceva di limitare il numero delle riduzioni che vogliansi fare, perchè quando il numero è limitato, quando si vede nell'elenco delle sedi da sopprimere un numero ristretto, è più difficile che si trovi opposizione. Ma a questo riguardo dirò che il concetto dell'ordine del giorno votato dalla Camera dei deputati, concetto al quale parmi accedesse or ora l'onor. relatore della Commissione permanente di finanza, quello si è di non indicare nominativamente le sedi da ridurre, ma bensì di chiedere l'autorizzazione di fare queste riduzioni per delegazione accordata al potere esecutivo.

Dopo di ciò, vengo all'argomento del gratuito

patrocinio su cui chiamarono la mia attenzione l'onor. senatore Cavallini in un senso, ed in un altro senso l'onor. senatore Griffini.

Il gratuito patrocinio fu stabilito, sulle basi che sono adesso in vigore, in occasione della unificazione legislativa, ed allora si soppressero le avvocature dei poveri, che avevano l'incarico speciale di difendere gli indigenti, e si credette di potersi affidare allo zelo della libera avvocatura.

Può essere vero quanto disse l'onor. Cavallini, che cioè alcuni avvocati, certo con gran disdoro del nobile esercizio della loro professione, in qualche luogo abbiano esercitato questo santo ufficio con zelo inadeguato alla loro alta missione. In altri luoghi però i poveri sono dagli avvocati difesi con ardore non meno grande di quello che a' più ricchi clienti si consacra.

Quanto al ripristinare a carico dello Stato le avvocature di poveri, temo non ne sarebbe tenue la spesa. Vi ha ancora una provincia, e l'onor. Cavallini la conosce di certo essendo vicina al suo paese nativo, la provincia di Alessandria, dove esiste una fondazione patrimoniale per questa speciale avvocatura; ed è appunto Alessandria il solo paese in cui è superstite quella istituzione. Negli altri luoghi per farla rivivere si troverebbe un ostacolo nelle nostre condizioni finanziarie. Nondimeno io assicuro di due cose l'onorevole senatore Cavallini: la prima che io cercherò di rivolgere eccitamenti e richiami nei luoghi dove venga per avventura esercitata poco efficacemente la difesa dei poveri, acciocchè questo inconveniente non continui a verificarsi. A questo proposito anzi mi è caro di far conoscere al Senato, come abbia recentemente avuto notizia di nobili iniziative prese da parte di presidenti del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e dirette a far sì che la giustizia non abbia ad avere minori guarentigie per il povero di quelle che abbia pel facoltoso. La seconda cosa di cui assicuro l'onor. Cavallini è quella di esaminare se nel piano della riforma giudiziaria sia il caso di far entrare anche quella che concerne il gratuito patrocinio, affidando di nuovo quest'ultimo ad un istituto governativo.

L'onorevole senatore Griffini diceva, che i poveri trovano difficoltà ed incagli ad essere difesi in grazia del rigore che incontrano nell'ammissione al gratuito patrocinio presso le

Commissioni locali, dappoichè, secondo l'ultima legge tale ammissione non può aver luogo senza che sia prima sentita la parte contraria, il che, diceva l'on. Griffini, impedisce talvolta, con lesione degli interessi del povero, la chiesta ammissione.

Vi sarà, credo, del vero in quanto asserisce il mio amico Griffini; ma è pur vero che mi vennero fatte lagnanze in senso diametralmente opposto, nel senso, cioè, che vi siano Commissioni di gratuito patrocinio, le quali, con infrazione della legge, omettono di sentire la parte contraria prima di accordare il gratuito patrocinio.

Ad ogni modo, mentre io non posso, per fermo, far sì che si lasci in non cale la legge, non ometterò di raccomandare che l'ammissione al gratuito patrocinio sia largamente interpretata, come giustamente desidera l'onorevole senatore Griffini.

Vengo ora ad un altro argomento trattato da lui e dall'onor. Cavallini: la gravezza delle spese giudiziarie. Anch'io sono dell'opinione del Bentham, che deplorava eloquentemente in scritti memorabili una tale gravezza e la considerava quasi come un diniego di giustizia.

Io pensai di avere forse diminuito tale gravezza con la legge sulle cancellerie. Questa legge, invero, si proponeva essenzialmente altri scopi d'ordine morale, i quali, a detta di tutti, furono perfettamente ed utilmente raggiunti; ma, in pari tempo, m'intesi dire più volte di aver fatto con essa diminuire di molti milioni gl'introiti dello Stato dipendenti dai proventi giudiziari. In ciò certamente havvi una grande esagerazione; anzi la cosa non credo sussista; ma, d'altra parte, non credo neppure di aver fatto aumentare le spese.

L'onor. Griffini deduce un argomento per sostenere che si aggravarono le spese giudiziarie dal fatto che le liti, a detta di lui, vanno diminuendo immensamente.

Ora le liti non solo non diminuirono immensamente, ma non diminuirono in alcuna misura; anzi, precisamente al contrario, andarono aumentando. Tanto è vero, che io ho qui sott'occhio la statistica giudiziaria degli ultimi anni, ed essa mi dimostra come dal 1882 in poi il numero delle liti è aumentato. Difatti le liti, nel 1883, furono in numero di 1,177,000 e, discese insensibilmente nel 1884 a 1,173,000,

aumentarono nel 1885 ad 1,228,000 e poscia, di nuovo, nel 1886, ultimo anno di cui la statistica ci porga i dati, infino a 1,275,000. Quindi, dal numero proporzionale di 40 cause ogni 1000 abitanti, che aveasi nel 1882, si è, nel 1886, passati al 44 ogni 1000; sicchè io non so proprio dove il mio amico senatore Griffini sia andato a prendere informazioni, se esse non sono affatto parziali e singolari per qualche luogo in ispezialità.

L'onorevole relatore della Commissione permanente di finanza, quanto alla gravezza delle spese giudiziarie, accennò tassativamente a quelle che si riferivano ai giudizi di esecuzione.

Egli ha ragione: ne' giudizi d'esecuzione di immobili, quando il prezzo di delibera è tenue, le spese sono tanto sproporzionate che talvolta superano il prezzo stesso del fondo.

E ciò avviene non solo presso di noi ma anche altrove; tanto che in Francia si è fatto il conto che nelle vendite di piccoli appezzamenti le spese di esecuzione erano del 157 per cento sul prezzo d'aggiudicazione. Nella Francia stessa, all'inconveniente si è rimediato con una legge del 1884, mediante la quale lo Stato, quando si vende il fondo al disotto d'una determinata somma, di L. 2000, restituisce tutte le spese: spese di registro, di ipoteche, di bolli, di cancelleria. Ma, presso di noi, nelle nostre condizioni finanziarie ad un provvedimento simile, per quanto giusto, non è dato per ora pensare.

Dagli argomenti discussi, che si riferiscono al bilancio di grazia e giustizia, passo a quelli riguardanti il bilancio del Fondo pel culto.

Avendo già l'onorevole Lampertico dato spiegazioni complete intorno a quel periodo della sua relazione sulla vendita di immobili il quale provocò le osservazioni dell'onorevole Cavallini, verrò all'argomento delle congrue, lieto che a tale proposito l'onorevole Lampertico abbia riconosciuto che io attenni le promesse date l'anno scorso pel aumento delle congrue stesse.

Trovai degli ostacoli, come espose pure l'onorevole Lampertico, quanto alla liquidazione di alcune di queste congrue, ostacoli che io avea cercato già di rimuovere, e spero vi riuscirò felicemente, dopo l'incoraggiamento che mi fu dato nell'altro ramo del Parlamento, e l'incoraggiamento che ebbi pure autorevolissimo dell'onorevole Lampertico e della Commissione permanente di finanza, in cui nome l'onorevole

relatore disse di aver parlato anche su questo particolare.

L'onor. Cavallini, dopo aver accennato alla povertà veramente lamentevole di molti parroci, disse che con essa fa contrasto invece la ricchezza dei redditi di molte mense arcivescovili e vescovili.

Senatore CAVALLINI. E parrocchiali!

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Ora io credo che se, si trattasse *de lege condenda*, avendo egli perfettamente ragione, dovrebbero provvedere ad evitare tale stridente contrasto; credo che sarebbe stato preferibile il concetto della primitiva legge sull'Asse ecclesiastico, che mi pare fosse stata presentata dal ministro Pisanelli, in cui si faceva appunto anche fra i benefizi parrocchiali una specie di perequazione. Io credo che non sia stato provveduto il concetto della legge sull'Asse ecclesiastico del 1867, che invece di fare una perequazione qualsiasi, anche sui benefizi che sopprime pose indistintamente una tassa del 30 per cento.

Che cosa ne avvenne?

Ne avvenne che a quelli che avevano benefizi lauti rimase anche più del necessario, e a quelli che avevano benefizi meschini, imponendosi la tassa del 30 per cento, si tolse quasi il necessario: *cui minus habet etiam quod habet auferetur ab eo*. Ma, trattandosi *de lege lata*, che cosa io posso fare? Come disse l'onor. Lampertico, i provvedimenti non si potrebbero escogitare che in occasione di quella legge che è stata preveduta nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie. Intorno ad essa, finchè tanti progetti urgenti e maturi devono essere dal Parlamento deliberati, essendo improvvido porre troppa carne al fuoco, io non potrei fare precise dichiarazioni; sebbene creda che anche all'affidamento dipendente dall'articolo 18 della legge sulle guarentigie debbasi pensare a dare effettiva esecuzione.

L'onor. Cavallini aggiunse pure che ai parroci più poveri non si dovrebbero fare almeno aspettare i sussidi.

E invero, alla sorte de' parroci si può provvedere o mediante congrue, o mediante sussidi.

Alle congrue, come dissi, abbiamo in parte provveduto portandole a 600 lire. La legge del 1866 all'art. 28, provvede a che queste con-

grue si portino fino alle 800 lire; ed io spero che presto arriveremo a questa misura; dopo di che, se i mezzi del Fondo per il culto lo permetteranno, io sarei ben lieto di proporre per legge un trattamento anche più largo.

Quanto ai sussidi poi, non è nei fini del Fondo pel culto di provvedere, perchè l'Amministrazione del Fondo pel culto, a termini del già citato art. 28 della legge del 1866, deve fare le sue erogazioni nei limiti ivi determinati e nell'ordine ivi stabilito. Perciò quanto ai sussidi cercasi di provvedere sui fondi degli economati; ma questi fondi sono assai ristretti in generale e molti sono i bisogni, anche d'altra indole, cui devesi con essi sopperire, sicchè in questi sussidi, per quanta buona volontà si abbia, non si può usare larghezza.

Assicurò però l'onor. Cavallini, che ogniquale volta giungono simili domande di sussidi, per quanto sugli economati vi siano pochi mezzi disponibili, non si omette di accogliere le domande con doverosa premura.

Con ciò credo di aver dato sufficienti spiegazioni agli oratori che in questa discussione presero la parola.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Io mi professo grato all'onorevole signor ministro guardasigilli delle risposte che ha avuto la compiacenza di farmi, di cui prendo atto.

E riconosco che egli oggi non avrebbe potuto aggiungerne delle maggiori. Solo sul punto del gratuito patrocinio per i poveri io richiamo ancora la sua attenzione, perchè mi pare proprio che ne valga la pena.

Egli in sostanza mi oppose l'attuale organamento della magistratura e la maggiore spesa, che importerebbe l'istituzione di uffici per i poveri.

Riguardo alla spesa, quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, deve ammettersi se è dimostrata necessaria, e tale a mio avviso è quella di cui discorro, tanto più che sarebbe ristretta in ben modesti limiti, poichè il tenue assegnamento fisso sarebbe compensato dagli eventuali introiti nella ripetizione delle spese giudiziali.

So anch'io che nell'organamento giudiziario

furono soppressi gli uffici dei poveri, che erano costituiti nelle antiche provincie subalpine, ma io reclamo appunto contro questa soppressione.

Nell'unificazione della legislazione fra le sette diverse che prima esistevano nei diversi Stati, si ebbe pur cura di mantenerne non solo alcuna, ma di estenderla altresì a tutte le parti del Regno, poichè riconosciuta buona e benefica. Ne citerò due: quella degli esattori che erano istituiti in Lombardia, e quella dei conciliatori che erano in osservanza nel mezzogiorno e che furono accolte dappertutto con soddisfazione perchè fecero e fanno buona prova in tutte le provincie.

Perchè adunque non fare lo stesso per l'ufficio dei poveri, contro cui nulla poteva eccepirsi?

Non pretendo che si provvegga con una legge speciale, e solo raccomando al guardasigilli che tenga conto delle mie osservazioni allora quando si dovrà ritoccare l'organamento giudiziario.

Il relatore ha rilevato una mia parola: « la sua abilità strategica » che gli ho attribuita. Mi preme dichiarare per quella stima grandissima che gli professo, che non solo con quella locuzione non ho inteso, nè poteva avere intenzione, di fargli il menomo appunto, ma che anzi con quella frase io invece mirava a far risaltare la sua incontestabile abilità nel trattare la questione, perchè egli dopo d'aver esposti gli argomenti *hinc inde* che militano per la sua risoluzione in uno o nell'altro senso, e di avere ammesso lo stanziamento nei bilanci del decimo, non tolse intieramente il dubbio sulla correttezza dell'atto del signor ministro.

Tanto meno mi sono permesso di fare la menoma recriminazione alla Commissione permanente di finanza per il suo rapporto, che nulla lascia a desiderare, e che anzi fa prova dello improbo lavoro del relatore, tanto più che la esperienza parlamentare mi insegna che le Commissioni sono libere sempre di redigere i loro lavori, come meglio credono.

Che se ho detto che l'onorevole relatore ha discusso su d'un argomento soltanto, ho anche innanzi tutto dichiarato che il bilancio del Ministero di grazia e giustizia era quello che meno degli altri prestavasi ad osservazioni, e che io appunto aveva intrattenuto il Senato su quell'argomento stesso, perchè posto innanzi

dalla relazione in modo speciale, e come cosa di fatto e non altrimenti.

Del resto, l'onor. relatore mi permetta gli risponda, che tutti i senatori, in occasione specialmente del bilancio, hanno non solo il diritto, ma il dovere di fare quelle mozioni che credono meglio convenire all'indirizzo delle pubbliche amministrazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io mi trovo nella necessità di dare qualche schiarimento intorno alle cose dette testè, a fine di scagionarmi dagli addebiti che mi vennero fatti.

Parlando della soppressione di un certo numero di sedi dell'autorità giudiziaria, io non avrei detto che questo numero debba essere tanto limitato, per cui l'effetto della riforma non si debba quasi sentire.

Io dissi soltanto, che mi sembrerebbe conveniente di rimanere in limiti molto ristretti, il che lascierebbe poi luogo a fare una seconda legge per estendere il provvedimento, e soggiunsi che il tenere questi limiti ristretti può far approdare facilmente la legge, mentre in caso contrario potrebbe naufragare.

L'onor. guardasigilli avvertì che i rappresentanti della nazione non possono sapere se la pretura o il tribunale, a cui tengono maggiormente, sia compreso o debba essere compreso nel numero di quelli da sopprimersi, perchè non si danno i nomi delle autorità giudiziarie cui si vorrebbe applicato il provvedimento.

Io rispondo: si dà però la cifra complessiva delle preture, dei tribunali dei quali vien proposta la soppressione, e così si è fatto altre volte. Mi ricordo, ad esempio, che in un progetto di legge, della cui Commissione era membro il nostro comune amico, ora defunto e compianto onor. Fossa, si sono date le cifre di quelle autorità che si intendeva sopprimere, e si aggiungevano tali dettagli, che tutti i deputati sapevano, quantunque non ne fossero enunciati i nomi, se i loro tribunali o preture dovessero o no essere colpiti.

La massima è di sopprimere le magistrature che hanno minor lavoro, e siccome vi sono le tabelle statistiche le quali fanno conoscere il lavoro di tutte, così data la cifra di quelle che si vogliono sopprimere, è facile a chiunque di conoscere se una determinata magistratura

debba o no essere compresa nel provvedimento.

Relativamente poi alla legge sul gratuito patrocinio, io mi limitai a pregare il signor guardasigilli a volere appurare se veramente in molte Commissioni pel gratuito patrocinio esista un eccessivo rigore ed in caso affermativo a volerlo limitare.

Vengo all'ultimo punto per non tediare inutilmente il Senato e l'onor. guardasigilli, cioè al numero delle liti che ora si fanno in Italia.

Il signor ministro ha detto di ignorare dove io abbia potuto attingere le informazioni delle quali mi valse, e ha soggiunto che il numero delle liti, ben lungi dall'essere diminuito, è aumentato dopo la legge che compenetrò nel costo della carta bollata le tasse giudiziarie. Io colle cifre alla mano posso invece dimostrargli che è diminuito in molti luoghi in questi ultimi anni.

Ammetto completamente quello che ha detto l'onor. guardasigilli, solito sempre a dire la verità, ma alla mia volta lo prego di considerare che se si fa un conto generale su tutta Italia si viene al risultato da lui esposto; ma che bisogna detrarre da questo conto le grandi città, per esempio Roma, dove per l'enorme, l'eccezionale incremento degli affari, del commercio e dell'industria, necessariamente le liti dovevano essere aumentate. Per vedere l'effetto che devono aver prodotto le grandi spese giudiziarie, bisogna considerare le liti di quei paesi e città, sedi di autorità giudiziarie, le quali nè aumentarono, nè diminuirono sensibilmente di importanza, paesi e città che costituiscono il numero maggiore.

Ove si faccia questo studio, si vedrà che effettivamente in moltissimi luoghi, sedi di preture e tribunali, ed anche di qualche Corte d'appello, le liti sono effettivamente e molto diminuite.

Io non sono mica venuto qui, onor. guardasigilli, ad emettere leggermente un'asserzione cervelotica; io ho compulsato i registri delle cancellerie di diverse preture e tribunali e di una Corte d'appello ed ho visto che in massima in quelle località le liti sono diminuite e diminuite sensibilmente e sento tutto giorno lamenti per questo, non solo dagli avvocati, ma anche da giudici, i quali dicono: in passato avevamo

un lavoro o forte o discreto, adesso dobbiamo andare a passeggio per ingannare il tempo.

Ripeto che quello che ha detto l'onor. guardasigilli è verissimo; ma lo prego a considerare che è altrettanto vero quello che ho detto io. L'aumento non dipende dalle cause di tutta Italia, ma sibbene da quelle di località poste in condizioni eccezionali e la cui importanza cresce rapidamente. Con ciò io credo di essermi scagionato, come dicevo, delle osservazioni fattemi.

PRESIDENTE. Se non c'è altri che domandi di parlare, la discussione generale è chiusa.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Sebbene alieno di parlare per fatto personale, mi è grato di raccogliere il fatto personale, che mi viene offerto dal senatore Cavallini.

Il senatore Cavallini ha detto, che io certissimamente non vorrò credere, che nell'occasione dello stato di previsione di un Ministero quale si sia, debba essere comunque limitata la libertà di discussione. Nel che non avrei che a convenire perfettamente col senatore Cavallini. Ma, se poi questa sua osservazione generale ha anche una speciale relazione colle cose, che il senatore Cavallini ha dette in questa discussione, a me piace di dire in primo luogo, che io so di non essere venuto mai e spero di non venire mai meno al rispetto verso qualsiasi senatore. E che, se mai dovessi mostrare la disposizione speciale di ossequio dell'animo mio, la mostrerei verso quei senatori, i quali, nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, hanno appartenuto a quel Parlamento subalpino, il quale ha tanto efficacemente contribuito a fare l'Italia, il che vuol dire, che meno che mai verrei meno al rispetto e all'ossequio ad un senatore, qual è l'onorevole Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io ringrazio la somma cortesia dell'onorevole relatore per le espressioni davvero troppo lusinghiere che si è compiaciuto usare all'indirizzo della mia persona, ben sapendomene al tutto immeritevole.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, si passerà alla discussione dei capitoli.

Prego di dar lettura dei capitoli del progetto di legge.
Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	571,423 84
2	Ministero - Spese d'ufficio	61,000 »
3	Sussidi ad impiegati dipendenti dall'Amministrazione, loro vedove e famiglie	194,000 »
4	Riparazioni ai locali	80,000 »
5	Indennità di tramutamento	140,000 »
6	Indennità di supplenza e di missione	140,000 »
7	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine).	120,000 »
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
9	Casuali	50,000 »
		<hr/>
		1,356,423 84
		<hr/>
Spese per l'Amministrazione giudiziaria.		
10	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,314,800 »
11	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	3,360,100 »
12	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	4,540,000 »
13	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse)	2,160 »
14	Pigioni (Spese fisse)	63,615 »
		<hr/>
		32,280,675 »
		<hr/>

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	138,792 18
----	--	------------

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

16	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	837 »
17	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	50,694 »
		51,531 »

RIASSUNTO**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,356,423 84
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	32,280,675 »
TOTALE della categoria prima	33,637,098 84
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	138,792 18
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	33,775,891 02

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	51,531 »
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	51,531 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	33,827,422 02

PRESIDENTE. Chi approva questa spesa totale di L. 33,827,422 02 voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata :

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C);

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto del 17 febbraio 1884 n. 2016 sono considerate spese obbligatorie d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Sono lieto che alcune delle cose testè dette dall'onor. guardasigilli in risposta all'onor. mio amico senatore Cavallini vengano preventivamente ad appoggiare un desiderio che io intendeva d'esprimere, desiderio relativo appunto alla legge per il riordinamento dei beni ecclesiastici che da vent'anni è promessa e prescritta da legge speciale.

Io non entrerò nel merito della questione, sia perchè già mi occorre più d'una volta d'intervenire il Senato intorno alla base che io reputo essenziale per questa legge, sul che mi riservo di ritornare a tempo più opportuno, sia perchè l'onor. guardasigilli ha in questo momento troppo lavoro sulle braccia perchè io venga a stancarlo con un discorso.

La cosa sola che mi preme di ricordare si è che una Commissione fu nominata a tal uopo

dall'onor. Pessina allorquando sedeva nei Consigli della Corona, e confermata dal suo successore; che questa Commissione ha già da gran tempo compiuto il suo lavoro; che il progetto di legge da essa redatto, in un con la relazione che lo spiega, sta ora nelle mani del guardasigilli.

Il mio desiderio è questo soltanto, che questo lavoro, poichè è fatto, non venga dimenticato.

Potrà essere un lavoro difettoso: lo si correggerà. Potrà essere imperfetto: lo si migliorerà. Soltanto prego che non lo si lasci morire di anemia.

Il Senato ed il ministro mi troveranno forse importuno sentendomi sempre ogni anno ritornare su questo argomento; ma che volete? La persistenza è la mia arma. *Gutta cavat lapidem*; tanto più la mia persistenza potrà finire per ottenere qualche cosa dall'onor. guardasigilli, il quale, ben lungi dal poter essere paragonato ad una pietra, è anzi arrendevolissimo in ciò che crede giusto e conveniente.

Io, a forza di battere e ribattere questo chiedo fin dal 1882, ho avuto la consolazione di veder nominata la Commissione, di veder finito il lavoro e preparato questo progetto di legge.

L'esperienza di questo passato mi dà fiducia che, continuando a persistere, io finirò per avere altresì la consolazione di vedere un giorno o l'altro portato in Parlamento questo progetto di legge, il quale, secondo me, è della più alta importanza, sia per la materia in se stessa, sia per le conseguenze che esso può produrre, alcune delle quali gioveranno appunto a soddisfare i desideri espressi dall'onor. mio amico il senatore Cavallini.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Ho chiesto la parola solo per fare una rettificazione, che l'onorevole ministro di grazia e giustizia troverà pienamente conforme alla verità.

Questa Commissione è stata istituita dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, che allora era il ministro Pessina.

Questa Commissione ha nominato una Sottocommissione, la quale doveva limitarsi a proporre i punti sopra di cui la Commissione

avrebbe poi dovuto preliminarmente pronunciare la propria opinione.

Invece, e di questo non faccio la minima colpa a questa Sottocommissione, per congiunture, le quali sono sopravvenute, la Sottocommissione ha creduto addirittura di proporre un intero disegno di legge sulla proprietà ecclesiastica. Su questo intero disegno di legge della proprietà ecclesiastica non è intervenuto voto della Commissione, perchè non ci siamo trovati nel numero; e non è intervenuto tra gli altri alcuno, che non ho bisogno di ricordare all'onorevole ministro.

Siccome veniva meno il termine assegnato al mandato della Commissione, così si risolse di trasmettere al ministro questo disegno di legge tale quale era stato compilato dalla Sottocommissione, ma senza alcun voto della Commissione medesima.

Sta in fatto, che un disegno di legge è stato preparato, che è stato preparato da una Sottocommissione, nominata dall'onorevole ministro di grazia e giustizia, della quale pur troppo vennero a mancare alcuni principalissimi ed autorevolissimi, quali il Minghetti, il De Falco, il Borgatti.

Tutto ciò sta, ma non istà che ci sia un voto della Commissione.

Tutto si ridusse a questo: che il disegno di legge, poichè veniva a scadere il termine al mandato della Commissione, venne trasmesso al ministro di grazia e giustizia, come voto della Sottocommissione, e pel quale la Commissione non si trovò mai in numero per deliberare.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ho chiesto di parlare per completare e forse in alcuna parte, me lo permetta l'onor. Lampertico, rettificare quanto egli ha testè esposto.

È verissimo che non vi fu un voto esplicito della Commissione plenaria intorno a questo progetto di legge; ma è vero del pari che la Sottocommissione, della quale io ebbi l'onore di far parte, una volta che formulò per mandato della Commissione plenaria i suoi voti, e che credette cosa più spiccia il formularli addirittura in un progetto di legge per agevolarne la discussione, quando questa Sottocommissione terminò i suoi lavori, siccome era già

stato prorogato per due volte il termine per presentare questo progetto, e quindi il tempo stringeva, dopo avere invitato più volte i membri della Commissione plenaria a riunirsi, senza che la riunione avesse mai potuto aver luogo, essendo intervenuto il solo senatore Lampertico, si prese dalla Sottocommissione il partito di trasmettere questo progetto ai singoli membri della Commissione plenaria, invitandoli a venire oppure a trasmettere per iscritto le loro osservazioni prima che scadesse il termine prefisso dal ministro.

Ora, siccome queste osservazioni non vennero, la Sottocommissione si credette autorizzata a trasmettere il suo progetto al guardasigilli.

Dimodochè, è vero che la Commissione plenaria non diede un voto esplicito, ma è vero del pari che si può tenere come adesione implicita della Commissione plenaria il suo silenzio, ed è vero altresì che l'onor. Lampertico dissentiva dal parere della Sottocommissione.

Queste cose ho dovuto dire perchè la verità sia posta nei precisi suoi termini.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore LAMPERTICO, *relatore*. Nel corso dei miei studi di legge non sono mai riuscito a decifrare quale prevalga fra le opposte regole del diritto, che chi tace acconsente, o chi tace non dice niente.

Ora, per conto mio, mi limito a stabilire i fatti. Il fatto si è, che si è distribuito questo disegno di legge, come ha detto esattamente il senatore Canonico, a coloro che componevano la Commissione; il fatto si è, che coloro i quali componevano la Commissione non si sono dati premura, nè di fare le loro osservazioni nè di riunirsi; il fatto si è, che il solo, che nell'ultima riunione è intervenuto, oltre coloro che componevano la Sottocommissione, sono stato io, ed io ho dissentito; il fatto si è, che la sola deliberazione, che si prese, si fu, che il disegno di legge fosse trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ma non già come approvato dalla Commissione, e niente più che come studio d'una Sottocommissione, e sul quale parecchi della Commissione non potean più pronunciarsi, perchè non più viventi, e gli altri non si erano pronunciati, perchè non si son fatti vivi.

Penso che ciò sia rispondente alla verità delle cose, e ciò apparisce dagli atti della Commissione, coi quali il ministro potrà supplire alle dimenticanze, eventualmente anche mie, ma dimenticanze, di cui io non posso rimpro-

verarmi, perchè parmi di averne memoria chiara, lucida e sicura.

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domanda di parlare, si passa alla lettura dei capitoli.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'ENTRATA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 5 per cento	11,924,600 »
2	Consolidato 3 per cento	232,000 »
3	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	12,196 »
4	Certificati della cassa depositi e prestiti	132,316 »
		<hr/>
		12,301,112 »
		<hr/>

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

5	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
		<hr/>

Altre rendite patrimoniali.

6	Prodotto di beni stabili	450,000 »
7	Annualità diverse e frutti di capitali	8,850,000 »
		<hr/>
		9,300,000 »
		<hr/>

Proventi diversi.		
8	Quota di concorso (Art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036).	1,400,000 »
9	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,290,000 »
10	Rendite e crediti di dubbia riscossione	80,000 »
		2,770,000 »
 TITOLO II. 		
Entrata straordinaria		
—		
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
11	Esazione e ricupero di capitali	5,000,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	12,301,112 »
Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	9,300,000 »
Proventi diversi	2,770,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	24,371,112 »
<hr/>	

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali	5,000,000 »
<hr/>	
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	5,000,000 »
<hr/>	
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	29,371,112 »
<hr/>	

TABELLA C.

Stato di previsione della SPESA dell'Amministrazione del Fondo per il Culto

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese di amministrazione.

1	Personale (Spese fisse)	507,540 »
2	Pensioni e indennità agl' impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie).	66,000 »
3	Aggio, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (Spesa d'ordine)	655,000 »
4	Spese pel servizio esterno	170,000 »
5	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874 n. 1962	76,000 »
6	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	80,000 »
7	Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria).	105,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	50,000 »
9	Spese d'ufficio	17,000 »
10	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse)	16,000 »
		<hr/>
		1,742,540 »

Spese di liti e contrattuali.		
11	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	350,000 »
12	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere (Spesa obbligatoria)	60,000 »
		410,000 »
Contribuzioni e tasse.		
13	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	654,000 »
14	Tassa sulla ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	2,164,000 »
15	Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	400,000 »
16	Tassa di registro e bollo e sui mandati (Spesa obbligatoria)	10,000 »
17	Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		3,229,000 »
Spese patrimoniali.		
18	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	4,000 »
19	Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni	70,000 »
20	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	917,000 »
21	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	21,060 »
22	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	440,000 »
23	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	20,000 »
24	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse)	20,000 »
		1,492,060 »

Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
25	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (Spesa obbligatoria) 4,000 »
26	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse) 8,303,300 »
27	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (Spese fisse ed obbligatorie) 2,703,000 »
28	Congrue a parroci di chiese ex-conventuali e supplementi di congrue provenienti dalle già Casse ecclesiastiche di Torino e di Napoli (Spese fisse) 750,000 »
29	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse) 751,500 »
30	Congrue, supplementi di congrua ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (Spese fisse) 1,215,000 »
31	Assegni transitori al clero (Spese fisse) 30,000 »
32	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) 379,000 »
33	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse) 150,000 »
34	Rendita dovuta ai comuni ed allo Stato in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 (Spesa obbligatoria) 252,450 »
35	Supplementi di congrua concessi dal Fondo per il culto per il disposto dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866 ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti 370,000 »
<hr/>	
14,908,250 »	
Casuali.	
36	Spese casuali 36,000 »
<hr/>	
Fondi di riserva.	
37	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine 200,000 »
38	Fondo per le spese impreviste 50,000 »
<hr/>	
250,000 »	

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse.

39	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	17,530 »
40	Assegni ai diurnisti straordinari (Spese fisse)	34,500 »
41	Spesa per ispettori straordinari provinciali (Spese fisse)	35,000 »
42	Pagamento debiti plateali e di amministrazione lasciati dagli enti morali soppressi, già appartenenti al clero regolare (Spesa d'ordine)	5,000 »
43	Restituzioni di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) ed altre spese straordinarie diverse (Spesa d'ordine)	550,000 »
44	Spesa straordinaria per terreni, fabbricati, mobili ed arredi sacri ad uso delle chiese, delle religiose e dell'amministrazione	160,000 »
		802,030 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali.

45	Estinzione di debiti fruttiferi ed infruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi. Restituzione di capitali e di doti monastiche. Rimborso del prezzo ricavato dalla vendita di mobili ed immobili di enti dichiarati non soppressi (Spesa d'ordine)	160,000 »
46	Sborso di capitali in corrispettivo di stabili già venduti, e che debbono dismettersi per devoluzione, sentenze o transazioni; sborso di somme in surrogazione od a complemento di rendita iscritta e devoluta per disposizioni legislative a comuni, privati, ecc. ecc. (Spesa obbligatoria)	30,000 »
47	Impiego di somme diverse da capitalizzarsi (in seguito a esazione e ricupero di capitali compresi nella parte attiva) in acquisto di rendita pubblica ed altri valori mobiliari e fondiari o per acquisto di mobili in aumento d'inventario: sborso dei capitali per gli affrancamenti di annualità passive, a tenore della legge 29 gennaio 1880, n. 5253 (Spesa obbligatoria)	4,810,000 »
		5,000,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	1,742,540 »
Spese di liti e contrattuali	410,000 »
Contribuzioni e tasse	3,229,000 »
Spese patrimoniali	1,492,060 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,908,250 »
Casuali	36,000 »
Fondi di riserva	250,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	22,067,850 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie e diverse	802,030 »
---	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	5,000,000 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	5,802,030 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	27,869,880 »
--	---------------------

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI - GONZAGA legge:

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma,

ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dello stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma e del fondo speciale, di cui sopra è menzione, quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per lo stralcio dell'Asse ecclesiastico e pel fondo speciale di Roma, aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

PRESIDENTE. Ora si dà lettura della tabella D.
Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

TABELLA **D.**

Stato di previsione dell'ENTRATA dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

TITOLO I.		
Entrata ordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 5 per cento	1,880,000 »
2	Consolidato 3 per cento	180 »
3	Consolidato pontificio	175 »
4	Titoli sul Debito pubblico di Stati esteri	849 90
5	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	<i>per memoria</i>
6	Certificati della Cassa depositi e prestiti	50 »
		1,881,254 90
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	9,000 »
8	Censi, canoni, livelli, ecc.	385,000 »
9	Crediti fruttiferi	13,000 »
10	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma	130,000 »
		537,000 »

Proventi diversi.

11	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie	4,000 »
12	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	115,000 »
13	Depositi diversi	800 »
14	Ricuperi e proventi diversi	145,000 »
15	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato	10,000 »
		274,800 »

TITOLO II.**Entrata straordinaria****CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.****Esazione di capitali.**

16	Prezzo vendita beni di enti soppressi	700,000 »
17	Prezzo vendita beni di enti conservati	1,000,000 »
18	Prezzo vendita di titoli ed ammortizzazione prestiti	2,500 »
19	Tassa per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale in Roma	20,000 »
20	Esazione di capitali fruttiferi e corrispettivo d'affrancazione di annualità	500,000 »
21	Esazione di capitali infruttiferi	20,000 »
22	Ritenute ordinarie sugli stipendi degli impiegati e relativa rendita consolidata da reinvestire	4,000 »
23	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	5,000 »
		2,251,500 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Entrata ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	1,881,254 90
Altre rendite patrimoniali	537,000 »
Proventi diversi	274,800 »
TOTALE del titolo I. — Entrata ordinaria	2,693,054 90

TITOLO II.

Entrata straordinaria

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali	2,251,500 »
TOTALE del titolo II. — Entrata straordinaria	2,251,500 »
INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria)	4,944,554 90

PRESIDENTE. Si passa alla Tabella E.

TABELLA E.

Stato di previsione della SPESA dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889.

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione.

1	Contributo a favore della Direzione generale del fondo culto per il personale in servizio dell'Asse ecclesiastico di Roma costituente ruolo unico della direzione medesima (Spese fisse)	69,000 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse)	7,000 »
3	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	15,800 »
4	Spese diverse per indennità di missione, servizio esterno e presa di possesso dei beni degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	2,000 »
5	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale	15,000 »
6	Spese d'ufficio: economia e stampe (Spesa obbligatoria)	10,000 »
7	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	4,000 »
		122,800 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazioni (Spesa obbligatoria)	16,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzioni e risoluzioni di censi e vendita beni (Spesa obbligatoria)	4,000 »
		20,000 »

Contribuzioni e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	105,000 »
11	Tassa di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	330,000 »
12	Tassa sui fabbricati e fondi rustici e tassa acque (Spesa obbligatoria)	50,000 »
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		487,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Riparazioni ordinarie ai fabbricati (Spesa obbligatoria)	30,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	8,000 »
16	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie)	537 60
17	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	215,000 »
		253,537 60
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	825,000 »
19	Assegni agli investiti di benefici e cappellanie sopresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	28,000 »
20	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	26,962 40
21	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato (Spese fisse)	2,683 86
22	Assegni alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4 della legge 19 giugno 1873)	150,000 »
<i>Da riportarsi</i>		1,032,646 26

	<i>Riporto</i>	1,032,646 26
23	Assegni per conservazione e manutenzione di monumenti, biblioteche, osservatori, musei e oggetti d'arte (Spese fisse)	85,119 20
24	Assegni per pigione di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto	70,000 »
25	Fondo di religione e beneficenza	200,000 »
		<hr/> 1,387,765 46
	Spese casuali.	
26	Casuali	8,000 »
	Fondi di riserva.	
27	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	10,000 »
28	Fondo di riserva per le spese impreviste	10,000 »
		<hr/> 20,000 »
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	—	
	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie diverse.	
29	Personale fuori ruolo (Spese fisse)	30,500 »
30	Compensi per lavori straordinari	10,000 »
31	Spese diverse per concentramento di monache (Spesa d'ordine)	5,000 »
32	Spese relative alla dismissione di beni mobili ed immobili per sentenze, transazioni, ecc. (Spesa obbligatoria)	1,000 »
		<hr/> 46,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riparto</i>	46,500 »
33	Restituzione di somme indebitamente conseguite (Spesa d'ordine)	10,000 »
34	Restituzione di rendite in dipendenza di conti di reinvestimento (Spesa d'ordine)	125,000 »
35	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati in Roma (Spesa d'ordine)	1,250 »
36	Restituzione di tasse ed interessi di svincoli non approvati nelle sedi suburbicarie (Spesa d'ordine)	1,000 »
37	Restituzioni di depositi.	800 »
38	Dismissione delle tasse di svincolo a favore dei comuni nelle sedi suburbicarie	4,000 »
39	Assegno per la ricostruzione della basilica di San Paolo	160,000 »
		348,550 »

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Il più splendido edificio consacrato alla religione, che in questo secolo sia sorto in Italia e forse nel mondo, è la chiesa di San Paolo, fuori di porta Ostiense.

Divenuta Roma capitale d'Italia, e promulgate le leggi per la soppressione delle corporazioni religiose e per la conversione dell'Asse ecclesiastico, le spese per la ricostruzione di questo tempio, che già figuravano nel bilancio dello Stato pontificio, passarono nella stessa somma a carico del patrimonio od Asse ecclesiastico.

Si è dubitato se questo onere all'Asse ecclesiastico di Roma fosse giustamente accollato.

A me pare che non sia da dubitarne; se si consideri l'art. 3 della legge 19 giugno 1873, il quale dice nel suo secondo paragrafo:

« Con questo fondo (quello proveniente dalle rendite dell'Asse ecclesiastico) si provvederà al pagamento delle spese che ora aggravano il bilancio dello Stato per ragioni di culto e per edifici sacri ed ecclesiastici nella città di Roma ».

Siccome questa spesa fissa di circa 200,000 lire figurava di anno in anno nel bilancio dello Stato pontificio; e questo bilancio si era confuso col bilancio del Regno d'Italia, penso che giu-

stamente si sia fatta passare quella spesa annuale sul bilancio proprio dell'Asse ecclesiastico di Roma. Finita l'opera, naturalmente quell'onere cessa; e tornerà al fondo di religione e beneficenza una rendita cospicua, che ne fu temporaneamente distratta.

Nei primi anni il bilancio speciale del fondo dell'Asse ecclesiastico sopportò sempre una spesa uguale a quella che figurava nel bilancio dello Stato pontificio. Erano, mi pare, L. 200 o 230 mila: e in corrispettivo allora, per verità non era molto, ma pur si aveva il piacere di vedere sorgere quasi ogni anno una delle grandi colonne di granito a sostegno del portico che sta davanti alla monumentale basilica.

Nell'art. 39 dello « Stato di previsione della spesa per l'Asse ecclesiastico di Roma », che stiamo approvando, per il prossimo anno è data alla ricostruzione della basilica di S. Paolo la somma di L. 160,000, eguale a quella che da alcuni anni si trova in bilancio. Ma la diminuzione del primitivo assegnamento è soltanto apparente; perchè altre L. 40,000 che non figurano, essendo comprese in una somma complessiva per le manutenzioni nella parte ordinaria della spesa, sono date annualmente dall'Asse ecclesiastico, per la manutenzione della basilica.

Credo che l'una e l'altra somma non siano amministrate dal ministro di grazia e giustizia; ma invece che l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico le passi all'Amministrazione dell'istruzione pubblica, che ha pur cura dei monumenti e delle belle arti.

Per certo interessa a tutti coloro che hanno a cuore le grandi memorie della civiltà cristiana, e il decoro e il progresso delle arti, che la monumentale basilica venga compiutamente ricostruita; ma per questo è necessario che la somma data annualmente a tal fine dal bilancio dello Stato o dall'Asse ecclesiastico sia erogata, ed erogata utilmente.

Ora, io credo che così non sia avvenuto e non avvenga per la costruzione della basilica di S. Paolo; specialmente dacchè essendo già tutte le 12 o 14 colonne della facciata collocate al loro posto, i lavori si ridussero a nulla, o a così poco che val nulla, come io stesso nelle suburbane passeggiate, e chiunque visiti la insigne basilica ha potuto osservare e vedere. Ora tale condizione di cose non può durare.

Non credo, che il Ministero non spenda effettivamente quello che riceve; ma temo piuttosto che tale somma sia stata e sia erogata quasi tutta in paghe ad un numeroso personale che si andò abbarbicando attorno a quella basilica dal 1824, anno in che s'incominciarono i lavori di costruzione, fino ad oggi.

Si andava dicendo, anche in addietro, quando pur si faceva qualche cosa, che troppa era la spesa per paghe del personale: come si giustificerebbero ora paghe di direttori e sottodirettori che non dirigono nulla, d'impiegati che non hanno nulla da fare, ed anche di operai che non lavorano? Peggio sarebbe se i due fondi di 40 e 160 mila lire, che hanno precisa destinazione, ne venissero stornati e andassero per altre vie; a sopperire al manco d'altri fondi.

Io quindi pregherei l'onor. ministro di grazia e giustizia che dà il denaro, di mettere innanzi al suo collega della pubblica istruzione questo stato di cose; e veder modo di provvedere affinché, come è comune opinione, una somma non indifferente cessi di andare annualmente distratta od esaurita in sinecure, senza che la ricostruzione del tempio di San Paolo se ne avvantaggi nè punto, nè poco; e se pure qualche lavoro vi si fa di tratto in tratto, è solo per dare, come si dice, polvere negli occhi.

Senatore FIORELLI. Domando la parola.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Fiorelli.

Senatore FIORELLI. Ho chiesto la parola per dare uno schiarimento all'onor. senatore Finali, avendo io l'onore di stare a capo della direzione generale delle belle arti.

È vero che da qualche tempo non si vede proseguire la ricostruzione del quadriportico di S. Paolo; ma ciò si deve al perchè essendo progettata una nuova sistemazione delle adiacenze di quella chiesa, includendovi una nuova via che dovrebbe aprirsi verso il Tevere, l'Amministrazione si credette in dovere di considerare, se quel portico, come era stato progettato in origine da un insigne architetto, potesse o non costruirsi nel modo ideato; visto che la forma adottata rendeva obbligatorio l'entrare nella basilica dalle porte laterali.

E però fu sottoposto l'antico progetto alla Commissione permanente di belle arti, la quale dichiarò di non potersi più eseguire così come era stato ideato, essendo indispensabile di evitare l'accennato inconveniente.

Fece quindi il Ministero eseguire dei rilievi e degli studi, per poter nuovamente far fare un progetto per la costruzione di questo quadriportico, che secondo l'antica idea avrebbe avuto un battistero nel mezzo del suo fronte, che avrebbe quasi obliterata la facciata principale del tempio.

Compiuti i rilievi e gli studi accennati, sarà subito bandito il concorso per un nuovo progetto.

Questo è lo stato delle cose.

Quanto alla spesa, devo dire che i fondi destinati alla ricostruzione di San Paolo non si spendono per altre cagioni. Quello che non si spende per San Paolo, o non si prende, o si restituisce, se ricevuto anticipatamente.

Infatti la piccola somma spesa finora compare nei nostri rendiconti, e tutto quello che è stato soverchio, è stato esattamente restituito.

In quanto poi agli impiegati addetti a San Paolo, dirò che l'Amministrazione non ha voluto mettere fuori coloro che avevano antichi diritti, e che essendo vecchi od inabili al lavoro, non era possibile mandare in mezzo della strada dopo di aver servito dai 30 ai 40 anni, riducendo

così alla elemosina molti storpi divenuti tali per causa dei lavori medesimi.

E per questo titolo c'è una somma, che l'Amministrazione dell'antica basilica passò a quella dell'istruzione pubblica.

In quanto ai sorvegliatori od altri impiegati non esistono più, poichè quando l'amministrazione della basilica di San Paolo passò al Ministero della istruzione pubblica, essi trovarono posto, secondo il grado che tenevano, nel ruolo del Ministero; di modo che nè direttori, nè sorveglianti, nè altri ufficiali gravano più per i loro stipendi sull'amministrazione di San Paolo.

Certo che coll'andar del tempo la somma che attualmente si paga, per pensioni ad operai inabili, diminuirà, poichè ogni anno si assottiglia il numero di coloro che già erano addetti alla ricostruzione di quell'edificio.

Ma per ora non credo che si possa, nè credo che il Senato lo voglia, privare di ogni sostentamento questa gente, che ripeto, ha servito tanti anni e non riceve che un sussidio di circa una lira al giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Costa.

Senatore COSTA. Io mi trovo in grado, per ricordanza di fatti ormai antichi, di dare alcuni schiarimenti intorno alla erogazione delle somme che sono state poste a carico dell'Asse ecclesiastico di Roma, allorchè si deliberò di far passare dal bilancio dello Stato ai rispettivi bilanci di culto le spese per gli edifici sacri.

Il nostro onor. collega Finali ha notato che nei primi anni si spendevano più di 200,000 lire: ed è vero. Allora però questi danari non erano spesi col mezzo del Ministero dell'istruzione pubblica, ma direttamente dalla Giunta liquidatrice, la quale, nel tempo in cui aveva qualche parte negli affari del Ministero di grazia e giustizia, li ha impiegati nelle opere seguenti: la prima fu la ricostruzione e la riparazione della travatura del tetto che minacciava di crollare; la seconda fu l'erezione di quella parte del porticato che si trova addossato alla facciata della chiesa; la terza il compimento del grande mosaico della facciata medesima.

Venne poi bandito un concorso per statue che dovevano decorare la facciata; ma credo che questo concorso si riferisca ad un periodo

nel quale io non faceva più parte dell'Amministrazione.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. L'onorevole mio amico Finali ha già anticipatamente risposto egli stesso, per me, alla domanda che mi ha fatto. È verissimo quello che ha detto l'onor. Finali, che cioè un tempo si provvedeva direttamente dall'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, succeduta in quest'obbligo allo Stato in virtù della legge del 1873, alle spese occorrenti pel compimento della basilica di S. Paolo.

Quando io fui altra volta nel 1881, 1882 e 1883 ministro di grazia e giustizia, vigilai quindi a quei lavori, provvidi al concorso per quelle statue cui accennavano gli onorevoli Finali e Costa, ed alla costruzione del grande quadriportico che, appunto in quel tempo, si stava edificando.

Ricordo anzi che allora ponevansi a posto le colonne di questo quadriportico, colonne il cui tronco in granito di Baveno, costava per ciascuna ventimila lire. Mi sovviene che si parlò anche di modificare il disegno del quadriportico per ragioni di economia, e che io dissi che non si doveva fare, opponendomi a qualsiasi economia che nuocesse alla grandiosità del monumentale edificio; poichè mi sarebbe sembrato disonorevole che l'Italia costruisse con minore magnificenza artistica di quella che intendesse adoperare Roma papale.

Ma dopo quel tempo, e quando tornai al Ministero, ho trovato che l'ufficio di provvedere alla costruzione della basilica di S. Paolo fu affidato al Ministero dell'istruzione pubblica, su di che nulla ho da ridire, poichè quest'ultimo Ministero ha nelle sue attribuzioni tutto ciò che riguarda l'arte, i monumenti. Per conseguenza, ora l'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma non fa che pagare la somma, ma non ha alcuna ingerenza sul modo di erogazione della medesima. Perciò la sola cosa ch'io possa fare è di raccomandare all'onorevole mio amico e collega, il ministro dell'istruzione pubblica, l'effettiva erogazione di ciò che si paga, assecondando così i desideri dell'onor. Finali, il quale credo si troverà d'accordo con me nel volere che non si guardi ad economie se devesi

per avventura mutare, come accennava l'onorevole Fiorelli, il primitivo disegno del quadriportico di S. Paolo.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta che mi ha data.

Egli per certo non s'ingannava, dicendo che io partecipo al suo pensiero; vale a dire che la chiesa di S. Paolo debba essere compiuta con non minor decoro e con non minore magnificenza, di quello che sarebbe stato se Roma non si fosse unita all'Italia; e con non minore, aggiungo, anzi maggiore sollecitudine.

Io non sono in grado di fare obiezioni a quanto ha detto l'onorevole senatore Fiorelli; anzi ritengo che le sue notizie ed informazioni siano esatte.

Ma se è vero, che da qualche anno la somma data per la ricostruzione della basilica di S. Paolo non è stata spesa, vi deve essere un bel fondo di residui passivi accumulati; per modo che in un anno si può dare un vigoroso impulso ai lavori, e riparare alla perdita di tempo che si ha avuto finora: finito il lavoro cesserà, come io diceva, quell'onere temporaneo sull'Asse ecclesiastico di Roma.

Ripeto i miei ringraziamenti all'onorevole guardasigilli; e spero che il suo intervento in

questo affare, che muove da concetti e sentimenti elevati, sarà efficacissimo.

Prima di finire, mi permetterei peraltro di mettere innanzi una proposta, o per meglio dire, un desiderio. Questo è, che a chiarimento di certi dubbi, che possono essere anche esagerati e in parte mal fondati, ed a soddisfazione della pubblica opinione, o insieme alla legge di assetto del bilancio che stiamo approvando, o insieme al conto consuntivo dell'esercizio corrente, od anche, se vuolsi, col bilancio del prossimo futuro esercizio finanziario, sia dato al Parlamento il conto generale di ciò che l'Asse ecclesiastico ha speso, sia a titolo di manutenzione che di ricostruzione per la chiesa di S. Paolo; e del modo con che si è speso, e del progresso dei lavori e del risultato dei medesimi, dal primo giorno, in che l'Asse ecclesiastico ha dovuto provvedere coi suoi fondi.

Si tratta di alcuni milioni di lire; e mi pare che siffatto documento sia desiderabile, per considerazioni di ordine economico, e soprattutto di ordine morale e politico.

Quel conto generale offrirà insieme la migliore dimostrazione del passato, e il migliore insegnamento per l'avvenire.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, metto ai voti la cifra totale di L. 348,550.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

40	Riparazioni straordinarie ai fabbricati (Spesa d'ordine)	100,616 »
41	Riscatto ed affrancamento di annualità passive ed estinzione di debiti fruttiferi gravanti il patrimonio degli enti soppressi (Spesa d'ordine)	20,000 »
42	Acquisto di rendita per impiego prezzo beni degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	1,101,884 »
43	Acquisto di rendita per impiego prezzo beni degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
44	Acquisto rendita in dipendenza di riscossioni di tasse di svincolo degli enti posti in Roma (Spesa obbligatoria)	20,000 »
45	Acquisto di rendita per impiego delle ritenute sugli stipendi degli impiegati (Spesa obbligatoria)	4,000 »
46	Restituzione delle frazioni di capitali riscossi in dipendenza dei conti di reinvestimento per gli enti conservati (Spesa obbligatoria)	5,000 »
		2,251,500 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese di amministrazione	122,800 »
Spese di liti contrattuali	20,000 »
Contribuzioni e tasse	487,000 »
Spese patrimoniali	253,537 60
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	1,387,765 46
Casuali	8,000 »
Fondi di riserva	20,000 »
TOTALE del titolo I. — Spesa ordinaria	2,299,103 06

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese straordinarie diverse	348,550 »
---------------------------------------	-----------

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Capitali	2,251,500 »
--------------------	-------------

TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	2,600,050 »
--	--------------------

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria)	4,899,153 06
--	---------------------

PRESIDENTE. Ora pongo ai voti l'art. 3, del quale è stata data lettura.

Chi approva l'art. 3, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo bilancio sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Ora do lettura dell'ordine del giorno per la seduta di domani.

1. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:*

Ordinamento delle Casse di risparmio;

Convalidazione del regio decreto 25 dicembre 1887, per le industrie ammesse al beneficio dello sgravio della tassa sugli spiriti;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1888-89;

Idem della spesa del Ministero degli affari esteri;

Idem della spesa del Ministero dell'interno;

Leva militare sui giovani nati nel 1868;

Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana;

Stati di previsione: della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo pel culto; dell'entrata e della spesa dello stralcio dell'Asse ecclesiastico e del fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario 1888-89;

Proroga del termine utile alla presentazione delle domande di assegno per gli effetti della legge 4 dicembre 1879;

Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Modificazioni alla legge 28 giugno 1885 sulla riserva navale;

Modificazioni alla legge 2 giugno 1887 sull'avanzamento dell'armata di mare;

Modificazioni alla legge 3 dicembre 1878 sul riordinamento della regia marina militare. Istituzione di ufficiali del Corpo reale equipaggi.

2. *Votazione per la nomina di una Commissione speciale composta di 15 senatori per l'esame del progetto di legge concernente facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia.*

3. *Discussione dei seguenti progetti di legge:*

Attuazione della legge 31 maggio 1887, relativa ai danneggiati dal terremoto nella Liguria;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1888-89;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).